

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

COMMISSIONI RIUNITE (XIII e XIV) . . . Pag. 2

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

In sede legislativa » 5
In sede referente » 5
Comitato pareri » 6

AFFARI INTERNI (II):

In sede referente » 7

AFFARI ESTERI (III):

In sede referente » 12
In sede legislativa » 13

GIUSTIZIA (IV):

In sede legislativa » 18

Seduta pomeridiana:

Comitato per i pareri » 19

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

In sede referente » 20
In sede consultiva » 21

FINANZE E TESORO (VI):

In sede legislativa » 21
In sede referente » 22
Comitato pareri » 23

DIFESA (VII):

In sede legislativa Pag. 24
In sede referente » 25

ISTRUZIONE (VIII):

In sede legislativa » 25
In sede referente » 27

Seduta pomeridiana:

Comitato per la indagine conoscitiva sulla situazione delle istituzioni universitarie di Milano » 28

LAVORI PUBBLICI (IX):

In sede referente » 28
In sede consultiva » 29

TRASPORTI (X):

Seguito della discussione sui problemi della marina mercantile » 31

AGRICOLTURA (XI):

In sede referente » 32
In sede legislativa » 34

INDUSTRIA (XII):

In sede referente » 34

LAVORO (XIII):

In sede referente » 35

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA » 36

CONVOCAZIONI:

Giovedì 5 aprile 1973

Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni . . .	Pag. 37
Commissioni riunite (XII e XIV) . . .	» 37
Affari interni (II)	» 37
Giustizia (IV)	» 37
Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)	» 37
Istruzione (VIII)	» 38
Lavori pubblici (IX)	» 39
Trasporti (X)	» 40
Agricoltura (XI)	» 41
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia	» 41

 RELAZIONI PRESENTATE Pag. 41

LAVORO (XIII) e IGIENE E SANITÀ (XIV)

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente della XIII Commissione lavoro ZANIBELLI.* — Interviene il ministro della sanità Gaspari.

ESAME DI RECENTI DECISIONI RELATIVE AL PRONTUARIO DEI FARMACI INAM (EX ARTICOLO 143, 2° COMMA, DEL REGOLAMENTO).

La Commissione procede all'esame delle recenti decisioni relative al prontuario dei farmaci INAM, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma, del Regolamento: intervengono insieme con il ministro della sanità, Gaspari, il direttore generale del Servizio farmaceutico del Ministero della sanità, professor Antonino Lopes e il presidente della IV sezione del Consiglio superiore di sanità, professor Guido Bossa.

Il ministro della sanità, Gaspari, premette che la vicenda della revisione del prontuario INAM si inserisce in un quadro generale caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi tipo di brevetto nel settore dei farmaci: si tratta di una grave carenza, che è all'origine delle manchevolezze e dei ritardi riscontrabili nel-

la formazione dei prontuari e che colpisce particolarmente l'industria italiana del settore, mentre avvantaggia quella estera. Il ministro riassume, quindi, i termini della vicenda della cancellazione e successiva riammissione di circa 350 specialità nel prontuario INAM, precisando che gli atti dell'apposita commissione di consulenza nominata dall'Istituto vennero trasmessi al ministro della sanità non appena fu appurato che la citata commissione stava procedendo sulla base di giudizi in ordine alla validità e all'efficacia dei farmaci, che esulavano dalle competenze della commissione stessa dell'INAM, rientrando invece nella esclusiva competenza del Ministero della sanità. Mentre, infatti, si deve riconoscere all'INAM il pieno diritto di inserire o cancellare un farmaco dal proprio prontuario, spetta al Ministero della sanità pronunciarsi sulla efficacia o sulla eventuale pericolosità delle specialità in commercio. Passando ad esporre i termini del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, osserva che tale parere, oltre a contestare la fondatezza dei rilievi concernenti il carattere dannoso o inutile dei farmaci messi in discussione, evidenzia come ci si sia basati essenzialmente sulla segnalazione — peraltro a carattere esclusivamente bibliografico — di effetti collaterali propri di questi farmaci, che non sono tuttavia di entità tale da giustificare il ritiro di queste specialità dal commercio: si tratta semmai di garantire un'adeguata informazione dei medici che devono somministrarle.

Avviandosi a concludere la sua esposizione il ministro tiene a sottolineare l'estrema cautela con cui si opera in questo settore, procedendo alla iscrizione di un farmaco solo dopo un attento esame e una verifica, da parte dei competenti uffici del Ministero della sanità, della documentazione delle ditte produttrici e provvedendo tempestivamente alla cancellazione ogni volta che siano accertati possibili danni; il fatto che questo modo di procedere non abbia dato luogo ad incidenti testimonia che si tratta di una *routine* sostanzialmente positiva.

Dopo una interruzione del deputato Delfino, conclude precisando che spetta ora all'INAM decidere se inserire o meno nel proprio prontuario le specialità sopra richiamate e informando di aver convocato per domani le organizzazioni sindacali interessate per favorire la soluzione della vertenza circa la spartizione dei maggiori oneri connessi alla introduzione dell'IVA.

Il deputato Borra concorda sull'opportunità di eliminare determinate specialità dal pron-

tuario farmaceutico dell'INAM ma è convinto, altresì, della necessità di integrarlo, giacché assai spesso i medici ordinano farmaci che non vi sono ricompresi. Certo, il loro atteggiamento può essere il frutto della pressione della propaganda consumistica, che in tale settore va energicamente combattuta, ma il problema ha una sua obiettiva consistenza.

Il deputato Foschi rileva che il Ministro della sanità non ha aggiunto sostanziali elementi nuovi a quanto ha già avuto modo di dichiarare nella sua risposta a interrogazioni presentate in Commissione sanità sull'argomento. In particolare, non sono emerse le direttive emanate dal Ministro del lavoro, che ha specifica competenza sull'INAM, ciò che rende necessario sentire il ministro Coppo in una prossima seduta delle Commissioni riunite. Dall'esposizione del Ministro della sanità emerge soprattutto la rivendicazione delle competenze del suo dicastero. Sotto il profilo formale, non ha nulla da eccepire in proposito: ma l'interesse delle Commissioni riunite e del popolo italiano è diretto alla sostanza del problema. Si vuole sapere, cioè, se i farmaci siano o no efficaci o se siano addirittura nocivi. La commissione di esperti dell'INAM avrà pure agito al di fuori delle competenze di legge, ma, innegabilmente, essa è composta da studiosi di chiara fama. Alcuni dei suoi membri sono anche componenti del Consiglio superiore di sanità: gli risulta che la commissione dell'INAM ha deciso all'unanimità; mentre non gli risulta che all'unanimità abbia parimenti deciso la quarta sezione del Consiglio superiore di sanità; anzi, sembrerebbe che vi siano state delle astensioni, che hanno il chiaro senso di una negazione di consenso. Alla luce di tale situazione e al di là di ogni polemica, per dissipare i dubbi che ancora permangono, è opportuno che il Ministro della sanità prenda l'iniziativa di un incontro tra i due collegi che hanno espresso giudizi tanto difformi, e comunque non privi di rilevanza, anche quando siano basati, come nel caso della commissione dell'INAM, su dati bibliografici. Giudica interessante la dichiarazione del Ministro secondo cui nel corso dei lavori della commissione di revisione dei farmaci potrà esserne cancellato un numero di specialità maggiore di quello di cui la commissione INAM ha proposto l'eliminazione dal prontuario. Tuttavia, è necessario accelerare al massimo l'attività della commissione, acquisendo come utili elementi di collaborazione le conclusioni cui è giunto l'organo di consulenza dell'INAM. È inoltre opportuno che questo ente si astenga dall'inserire i farmaci in

discussione dal suo prontuario in attesa di un più approfondito esame.

Il deputato Venturoli rileva che l'esposizione del Ministro non offre una risposta adeguata all'allarme che la vicenda INAM ha suscitato nell'opinione pubblica. Non si tratta solo di risolvere un problema di definizione delle singole competenze ma di garantire l'efficace difesa della salute dei cittadini, eliminando ogni dubbio di subordinazione di questa fondamentale esigenza agli interessi e ai profitti dell'industria farmaceutica; per avere un'idea dell'entità di questi interessi è sufficiente pensare che l'apposita commissione di esperti ha indagato su circa 17 mila specialità che potrebbero, senza danno, essere escluse dal prontuario. In questa situazione non poteva non sorprendere il fatto che il Consiglio superiore di sanità abbia ritenuto di contestare recisamente le conclusioni della commissione dell'INAM dedicando peraltro all'argomento una sola seduta: le affermazioni contenute nei verbali delle riunioni di tale commissione appaiono infatti particolarmente gravi. Quanto ai problemi di competenza richiamati dal ministro, è vero che la competenza del Ministero della sanità è incontestabile, ma bisogna aggiungere che la sopravvivenza dei prontuari è un assurdo quando si riconosca che la tutela della salute richiede la piena libertà di accesso ai farmaci riconosciuti essenziali per tutti i cittadini, senza discriminazioni di sorta. Il ministro ha informato il Parlamento che una apposita commissione sta procedendo alla revisione generale delle specialità in circolazione: si proibisca allora l'uso dei farmaci a mano a mano riconosciuti efficaci. A proposito poi delle affermazioni del Ministro circa le conseguenze per l'industria della mancanza di una normativa brevettuale, osserva che la materia dei brevetti va inquadrata nell'ambito di una problematica preoccupata di offrire prospettive serie alla ricerca scientifica nel settore, di assicurare un valido controllo della produzione, distribuzione e consumo dei farmaci, tutte cose che richiedono un profondo rinnovamento delle attuali strutture. Conclude osservando che per poter avere tutti gli elementi per trarre dal dibattito odierno le necessarie conclusioni occorrerebbe ascoltare anche i tecnici dell'Istituto superiore di sanità e soprattutto della commissione di consulenza dell'INAM.

Il deputato D'Aniello non ha dubbi sul fatto che la competenza primaria in ordine alla registrazione e alla valutazione della efficacia dei farmaci spetti al Ministero della

sanità. Pertanto, responsabile diretto della situazione in esame è l'INAM: occorre, però, andare oltre questo profilo formale, cogliendo l'occasione per sottolineare, anzitutto, la necessità di eliminare il prontuario, perché di fronte alle malattie e alle medicine i cittadini debbono essere tutti uguali. In campo medico è legittima la più larga libertà di opinioni, ma conclusioni totalmente opposte non sono accettabili quando portino ad esiti pratici diametralmente opposti in materia di tanta rilevanza. Auspica, quindi, che si ponga fine alle reciproche accuse di scarso approfondimento degli esami svolti da organismi pur composti da illustri esperti; e che si proceda nel confronto delle tesi tecniche. Opportuno, inoltre, è far luce su eventuali interessi di industrie farmaceutiche che stiano dietro ad iscrizioni, cancellazioni e reiscrizioni di farmaci. Indubbiamente, a prescindere dai rilievi sui suoi eccessivi guadagni, l'industria farmaceutica italiana in questi anni non ha recato un contributo al progresso della ricerca scientifica di cui il nostro paese possa andare orgoglioso. Viceversa, l'Italia è ai primi posti nel consumo dei farmaci, ciò che impone, ad un tempo, di combattere l'eccessivo consumismo e incrementare la ricerca scientifica. La mancanza di brevettabilità incide negativamente, ma il problema non si esaurisce in tale ambito. Conclude chiedendo che alla prossima seduta sia presente il Ministro del lavoro.

Il deputato d'Aquino osserva che il contrasto tra INAM e Consiglio superiore di sanità nella vicenda in questione è indicativo delle disfunzioni riscontrabili nelle attuali strutture farmaceutiche. Dopo aver ribadito che non vi possono essere dubbi circa la competenza univoca del Ministero della sanità nella materia in discussione, rileva che, esaminando la relazione della commissione dell'INAM, è possibile rendersi conto dell'assoluta speciosità dei motivi addotti per giustificare la richiesta di cancellazione di una serie di farmaci dal prontuario dell'INAM. Da un lato, infatti, si tratta di motivi di incompatibilità in singoli casi, e dall'altro si fa riferimento unicamente a segnalazioni di carattere bibliografico; è noto, invece, che soltanto attraverso la sperimentazione è possibile raggiungere conclusioni sicure circa l'efficacia o l'eventuale pericolosità di un farmaco. A questo proposito è necessario che lo Stato intervenga per garantire che la sperimentazione avvenga adeguatamente, e lo strumento principale di intervento è indubbiamente l'introduzione del brevetto: questo non è tuttavia l'unico mezzo e rischia di ri-

manere inefficace se non si provvede ad impedire, come è accaduto finora, il surrogarsi delle industrie straniere a quelle nazionali.

Il professor Bossa, presidente della IV sezione del Consiglio superiore di sanità, osserva che il Consiglio stesso da anni si occupa del problema delle ricusazioni di farmaci superati dal progresso scientifico o pericolosi. In seno alla sezione si è svolta un'ampia discussione sulle conclusioni della commissione dell'INAM: nei particolari si è manifestata qualche diversità di opinioni, ma nella deliberazione finale si è raggiunta l'unanimità. Su tutti i farmaci, anche su quelli impiegati da lungo tempo, è possibile aprire la discussione, in quanto il problema non si riduce alla valutazione della pericolosità del farmaco in sé, ma occorre estendere la considerazione alle modalità di impiego terapeutico. La quantità dei farmaci in uso in Italia è eccessiva e buona parte può essere eliminata, in quanto si tratta di semplici copie; ma questo è un altro problema rispetto al contrasto manifestatosi tra l'INAM e il Consiglio superiore di sanità. In argomento la competenza è del Parlamento, che adottando il regime del brevetto con idoneo provvedimento può impedire il proliferare di tali copie. Tornando al giudizio espresso dalla commissione di esperti dell'INAM, fa presente che il Consiglio superiore di sanità, alla stregua della pluridecennale esperienza dei suoi componenti e di precedenti discussioni sull'argomento, ha esaminato con attenzione le conclusioni della commissione dell'INAM. Lo Stato italiano ha necessità di riformare la legislazione in tema di produzione, commercio e somministrazione dei farmaci. Tuttavia, non c'è da aspettarsi che indicazioni utili possano giungere da esami particolari. Il problema dell'uso dei farmaci è oggi uno dei maggiori per la medicina moderna: si tratta di approfondire negli studi, per scongiurare i pericoli che possono sempre sussistere ma che non debbono indurre a rinunciare all'impiego di strumenti terapeutici indispensabili.

Dopo un breve intervento del direttore generale del Servizio farmaceutico del Ministero della sanità, professor Antonino Lopes, che ribadisce come il problema in discussione fosse stato in varie occasioni esaminato dal Consiglio superiore di sanità, più volte chiamato a pronunciarsi su vari « gruppi farmacologici », il deputato Gramegna invita il Governo a mettere a disposizione della Commissione i verbali delle riunioni dell'apposita commissione dell'INAM e del Consiglio superiore di sanità.

Il Presidente Zanibelli rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Forma.

Proposta di legge:

Castellucci: Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 (*Parere della V e della VI Commissione*) (52).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Bressani riferisce favorevolmente sulla proposta di legge prospettando l'opportunità di rinviare la discussione in considerazione del fatto che è all'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, la proposta di legge di iniziativa del deputato Sisto, n. 1192, che tratta materia analoga, ancorché non identica e che, qualora anche questa fosse deferita in sede legislativa, meriterebbe di essere discussa congiuntamente.

Concordano con il relatore il deputato Fracchia e il Sottosegretario Forma.

La Commissione delibera, quindi, di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

Proposta di legge:

Lettieri ed altri: Norme per l'ammissione dei ciechi ai concorsi per la carriera direttiva della pubblica amministrazione e degli enti pubblici (1344).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Bressani, richiamandosi alle osservazioni da lui formulate in sede referente nella seduta del 28 febbraio 1973, rileva come la Commissione sia stata unanime nell'affermazione del principio che la cecità non può costituire ostacolo assoluto per il cittadino che intenda accedere alla carriera direttiva dello Stato. Poiché, peraltro, il progetto esige qualche perfezionamento anche ai fini di una più razionale determinazione dei rami dell'Amministrazione, dove il principio predetto possa trovare applicazione, propone di rinviare la discussione ad altra seduta.

Concordano di massima con il relatore i deputati Fracchia e Caruso ed il Sottosegretario Forma.

La Commissione rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente VECCHIARELLI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Forma ed il Sottosegretario di Stato per l'interno, Cottone.

Disegno di legge:

Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (*Parere della II e della V Commissione*) (1573).

(Esame e rinvio con nomina di Comitato ristretto).

Il relatore Bressani riferisce sul disegno di legge diretto ad aumentare da 12 a 16 mila le unità organiche dei vigili del fuoco sottolineando l'esigenza di un approfondimento del provvedimento, al quale si riserva di presentare gli opportuni emendamenti.

Il deputato Tozzi Condivi nel concordare, di massima con il relatore, esprime talune perplessità sull'attuale formulazione del disegno di legge. Osserva, in particolare, che il Corpo dei vigili del fuoco non ha una sua dirigenza, non ha proprio personale amministrativo (attualmente le mansioni amministrative sono espletate da personale comandato dalle province) ed il disegno di legge, pur riducendo l'età per il pensionamento, non si preoccupa di prevedere che tale fatto non gravi sull'entità del trattamento pensionistico. Propone, pertanto, la costituzione di un Comitato ristretto, che approfondisca tali temi ed elabori i conseguenti emendamenti.

Il deputato Caruso, premesso che un così rilevante aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (circa il 30 per cento) risulta assai debolmente motivato dal Governo nella relazione introduttiva al disegno di legge, osserva, ad esempio, come il problema del personale amministrativo dovrebbe essere riguardato nel quadro del riordinamento del Ministero dell'interno in conseguenza del trasferimento alle regioni delle funzioni statali. Non si oppone alla nomina di un Comitato ristretto ma sottolinea la op-

portunità di preliminari chiarimenti in Commissione per rendere costruttivo il lavoro di tale Comitato.

Il deputato Vetere, in aggiunta alle osservazioni del deputato Caruso, esprime delle perplessità su taluni aspetti contraddittori dell'attuale formulazione del disegno di legge ove, ad esempio, per la carriera dei vigili si prevede una sola qualifica che si svolge in tre soli parametri; si aumentano gli organici e, poi, all'articolo 10, si afferma che per le prestazioni straordinarie non trova più applicazione il limite di orario individuale stabilito dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749. Ritiene indispensabile un approfondito esame del disegno di legge anche sotto il profilo del compenso per il lavoro straordinario e dei modi di reclutamento del personale a seguito del prospettato aumento degli organici.

Il deputato Pazzaglia, premesso di concordare sulla proposta di nominare un Comitato ristretto, formula delle osservazioni in merito ai criteri di reclutamento dei vigili, previsti dagli articoli 2 e 3 del disegno di legge, all'aumento, prospettato a pagina 3 della relazione, degli ausiliari di leva, e alle prestazioni oltre l'orario di servizio.

Il Sottosegretario Cottone, replicando, sottolinea come l'aumento degli organici sia giustificato da esigenze obiettive aggravatesi a seguito dell'approvazione della legge sulla protezione civile, la quale da un lato ha esteso i compiti d'istituto dei vigili del fuoco (servizio negli aeroporti civili, ad esempio) e, dall'altro, ha ridotto l'orario di servizio a 40 ore settimanali. Dopo aver osservato come l'intero Corpo nazionale dei vigili del fuoco abbia un numero di unità di poco superiore a quello di cui dispone la sola città di Parigi, rileva come l'aumento degli organici sia sollecitato da tutte le organizzazioni sindacali anche per la frequenza delle calamità naturali nel paese.

Quanto alla preannunciata presentazione di emendamenti, dichiara che il Governo è disponibile per la loro considerazione, sempre che rispondano ad obiettive esigenze e che per la stessa dirigenza del corpo le opposizioni al suo inserimento nel disegno di legge non sono venute dal Ministro dell'interno ma da quelli del tesoro e della riforma. Dopo aver preannunciato la presentazione di una nuova formulazione dell'articolo 11, relativo alla copertura finanziaria, dichiara che il Governo non si oppone alla nomina di un Comitato ristretto.

La Commissione, quindi, approva la proposta del deputato Tozzi Condivi di nominare un Comitato ristretto per l'ulteriore esame del provvedimento.

Il Presidente comunica di aver chiamato a far parte del Comitato ristretto, oltre al relatore Bressani con funzioni di presidente, i deputati Baldassi, Battaglia, Bianchi Fortunato, Ciampaglia, Gerolimetto, Magnani Noya, Salizzoni, Trantino e Vetere.

Proposta di legge:

Sisto: Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati della «Opposizione nell'Aula» nella XXVII legislatura (Parere della V e della VI Commissione) (1192).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Bressani richiamandosi alle osservazioni precedentemente formulate in sede di discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Castellucci, n. 52, propone alla Commissione di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta di legge in competenza legislativa.

Concordano con il relatore, a nome dei rispettivi Gruppi, i deputati Galloni e Fracchia e, per il Governo, il Sottosegretario Forma, mentre il deputato Pazzaglia si riserva di far conoscere l'orientamento del Gruppo del Movimento sociale-destra nazionale.

La Commissione approva la proposta del relatore di richiedere il trasferimento del provvedimento in competenza legislativa ed il Presidente si riserva di trasmettere la relativa richiesta non appena avrà acquisito il consenso dei Gruppi non presenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 11. — Presidenza del Presidente BRESSANI. — Intervengono il Sottosegretario per la riforma della pubblica amministrazione, Forma, e il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Giglia.

Disegno di legge:

Unificazione del regime contributo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Parere della X Commissione) (1531).

Il relatore Maggioni riferisce favorevolmente sul disegno di legge, diretto all'unifica-

zione del regime contributivo e pensionistico del personale dipendente dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Dopo interventi dei deputati Vetere e Pazzaglia, del Sottosegretario Giglia e del relatore Maggioni, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di valutare, le conseguenze della pura e semplice parificazione, ai fini dell'anticipato pensionamento, di tutto il personale amministrativo al personale di esercizio.

Proposta di legge:

Foschi: Provvedimenti a favore del personale sanitario profugo e rimpatriato dalla Libia (Parere alla XIV Commissione) (457).

In assenza del relatore Picchioni, la Commissione rinvia ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

Disegno di legge:

Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (Parere alla VII Commissione) (1564).

Il relatore Olivi riferisce, in linea di massima, favorevolmente sul disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Fracchia, Pazzaglia, Battaglia, del Presidente Bressani, del relatore Olivi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole con le seguenti osservazioni: richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di indicare, piuttosto che specificamente i corsi di laurea, gli indirizzi degli studi ai fini del reclutamento degli ufficiali e, altresì, di non indebolire il rigore delle prove per l'ingresso in carriera.

Disegno di legge:

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1972 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie (Parere alla X Commissione) (763).

Il relatore Maggioni si richiama alle osservazioni formulate nella seduta del 22 febbraio 1973 e propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Dopo interventi dei deputati Pazzaglia e Caruso e del Sottosegretario Forma, la Commissione approva la proposta del relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA, indi del Vicepresidente FLAMIGNI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci.

Disegno di legge:

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dal Senato) (Parere della V Commissione) (1585).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Dopo l'intervento del relatore Turnaturi, che propone di esaminare gli articoli aggiuntivi al termine della discussione degli articoli del disegno di legge e del Presidente Cariglia, che ritiene opportuno procedere all'esame degli articoli aggiuntivi dopo quello dell'articolo del disegno di legge cui si riferiscono, il deputato Flamigni illustra il seguente articolo 1-bis, presentato dai deputati Flamigni, Donelli, Triva, Lodi Adriana, Tortorella Aldo, Lavagnoli, Fabri Seroni Adriana, Faenzi, Iperico, Dulbecco, Mendola Giuseppa, Tripodi Girolamo, De Sabbata:

ART. 1-bis.

Chi si rende responsabile dell'impiego di personale di pubblica sicurezza in mansioni o prestazioni non attinenti a servizi di istituto è punito con la sospensione dall'incarico e dallo stipendio per tre mesi ed in caso di recidività è licenziato.

Il Sottosegretario Pucci si dichiara contrario all'emendamento proposto, in quanto il problema trova già soluzione nelle norme in vigore ed inoltre la norma penale, nella fattispecie, è inapplicabile.

Dopo l'intervento del relatore Turnaturi, che dichiara di concordare con il rappresentante del Governo, l'articolo 1-bis è posto in votazione e respinto.

Il deputato Flamigni illustra il seguente articolo aggiuntivo 1-ter, proposto dai deputati, Flamigni, Donelli, Triva, Lodi Adriana, Tortorella Aldo, Lavagnoli, Seroni Adriana, Faenzi, Iperico, Dulbecco, Mendola Giuseppa, Tripodi Girolamo, De Sabbata.

ART. 1-ter.

Il Ministro dell'interno dovrà provvedere entro il 1° gennaio 1975 a sopprimere gli squadroni a cavallo delle guardie di pubblica sicurezza e a trasferire in altri servizi di polizia gli uomini in forza in tali squadroni.

Dovrà pure sopprimere gli spacci e gli enti di gestione superflui, ridimensionare il reparto autonomo presso il Ministero dell'interno, ridurre il personale adibito ai servizi amministrativi e recuperare ai servizi di polizia tutta quella parte di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza impiegata in mansioni che possono essere espletate da personale civile non di pubblica sicurezza.

Dopo l'intervento del deputato Cotecchia, che rileva l'esigenza di mantenere gli squadroni a cavallo per risolvere talune situazioni critiche che possono insorgere e sottolinea la utilità degli spacci; del Sottosegretario Pucci, che si dichiara contrario all'emendamento in quanto in contrasto con le obiettive esigenze del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e del relatore Turnaturi, che dichiara di concordare con il Governo, l'articolo aggiuntivo è posto in votazione e respinto.

Il deputato Artali illustra il seguente articolo aggiuntivo 1-*quater* presentato dai deputati Artali, Bensi, Magnani Noya e Spinelli.

ART. 1-*quater*.

Sono abrogate tutte le disposizioni che fanno divieto al personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere ad organismi sindacali.

Il relatore Turnaturi si dichiara contrario all'emendamento proposto, rileva che il disegno di legge in esame fu già presentato nel corso della precedente legislatura da un Governo di cui facevano parte anche ministri socialisti, uno dei quali sottoscrisse il disegno di legge stesso e conclude sottolineando che il problema che forma oggetto dell'emendamento potrà trovare soluzione nel quadro delle leggi dirette a regolare il diritto di sciopero, ai sensi dell'articolo 40 della Costituzione.

Il Sottosegretario Pucci si dichiara contrario all'emendamento proposto, rilevando che esso coinvolge problemi di importanza fondamentale, e che il Governo si è espresso sempre nel mantenimento dell'attuale natura militare del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'articolo aggiuntivo 1-*quater* è quindi posto in votazione e respinto.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge.

Il deputato Triva illustra il seguente articolo sostitutivo dell'articolo 2 presentato dai deputati, Flamigni, Artali, Triva e Balzamo.

« Entro il 31 dicembre 1973 gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno aumentati di 500 unità e stabiliti in conformità alla tabella annessa alla presente legge.

I posti di nuova istituzione saranno assegnati: 300 ai servizi di polizia giudiziaria e 200 ai servizi di polizia stradale.

Il nuovo personale necessario per le specialità della polizia giudiziaria e della polizia stradale verrà reclutato con appositi bandi di concorso per specialità ».

Il deputato Cotecchia illustra un emendamento all'articolo 2 presentato dai deputati Franchi, Alfano e Cotecchia, diretto a sostituire le parole: « 5.000 unità » con le altre: « 10.000 unità ».

Il deputato Artali si dichiara contrario all'emendamento Cotecchia ed altri ribadendo la necessità di procedere ad un riesame complessivo di tutta la materia degli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, rifiutando la logica di un aumento puramente numerico degli organi stessi.

Il deputato D'Auria si sofferma sulla necessità di affrontare la questione dell'adeguamento degli organici delle forze di polizia nel più generale quadro di una razionale utilizzazione di tali forze, che non devono essere strumentalizzate per fini di parte, come talora è avvenuto, anche perché sono stati mantenuti in servizio con incarichi di responsabilità persone compromesse con il regime fascista. Sottolinea il ripetersi a Napoli di aggressioni a giovani studenti democratici ad opera di squadre fasciste, che ricorrono anche ad attentati terroristici, mentre permane l'inerzia, e talora la tolleranza e l'appoggio, delle forze di polizia, come dimostrano episodi recentemente avvenuti, e conclude sollecitando l'assunzione di opportune iniziative da parte della Commissione, e dell'ufficio di presidenza di essa in particolare, per far fronte alla grave situazione da lui denunciata.

Il deputato Bucalossi, dopo aver rilevato che il PCI tende a modificare l'attuale Costituzione, ribadisce la esigenza che nelle forze di polizia non siano immessi coloro che

aderiscono ad ideologie in contrasto con le funzioni affidate alle forze stesse, rileva che non vi possono essere ostacoli al mantenimento in servizio di persone nei confronti delle quali nulla è emerso durante i procedimenti a suo tempo istaurati a loro carico, rileva che il PSI ha dimostrato di avere scarso senso dello Stato e non ha chiarito il suo atteggiamento nei confronti delle forze extraparlamentari, e conclude sollecitando la presentazione di denunce all'autorità giudiziaria ogni volta che si ritenga siano commessi reati.

Il deputato Alfano esprime la sua solidarietà alle forze di polizia: il suo gruppo ha assunto diverse iniziative per sollecitare lo svolgimento di una indagine sulle turbative all'ordine pubblico recentemente avvenute, ma a tali iniziative non ha aderito il partito comunista. L'emendamento diretto ad aumentare gli organici di 10.000 unità trae motivo proprio dalla necessità di salvaguardare l'ordine pubblico: quando si istituiscono termini di raffronto con gli organici delle forze di polizia esistenti in altri paesi si dimentica ciò che accade nell'Unione Sovietica, laddove la polizia sovrasta come una cappa di piombo la popolazione. Il partito comunista vuole in realtà distruggere la libertà, come ha distrutto la famiglia: è per tale motivo che tende ad introdurre la possibilità di associazione sindacale per le forze di polizia, in modo da introdurre in esse elementi di disgregazione che gioverebbero solo alle forze eversive del partito comunista. Conclude contestando quanto affermato dal deputato D'Auria circa le responsabilità degli incidenti avvenuti a Napoli, che va fatta risalire alle forze di sinistra, come è chiaramente avvenuto in occasione del comizio tenuto a Napoli dall'onorevole Almirante.

Il deputato Bensi contesta le affermazioni del deputato Bucalossi e respinge ogni insinuazione relativa alla mancanza di senso dello Stato del partito socialista: è piuttosto necessario attuare la Costituzione e sciogliere le organizzazioni paramilitari fasciste. Conclude sottolineando che il partito socialista compie sforzi per ricondurre le forze extraparlamentari di sinistra nell'ambito della legalità repubblicana, in modo che esse partecipino all'azione democratica ed antifascista.

Il Presidente Cariglia invita la Commissione a limitare gli interventi ai problemi che formano oggetto dei singoli articoli, essendo stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore Turnaturi si dichiara contrario agli emendamenti proposti all'articolo 2 e favorevole, anche per ragioni di urgenza, al mantenimento del testo del disegno di legge.

Il Sottosegretario Pucci si dichiara contrario agli emendamenti proposti all'articolo 2.

L'articolo sostitutivo presentato dai deputati Flamigni ed altri è posto in votazione e respinto.

Pure respinto è l'emendamento all'articolo 2, presentato dai deputati Franchi ed altri.

L'articolo 2 del disegno di legge è quindi posto in votazione ed approvato.

Il deputato Artali illustra il seguente articolo 2-bis, proposto dai deputati Artali, Bensi, Maria Magnani Noya e Spinelli:

ART. 2-bis.

Il reclutamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avviene per concorso, per titoli ed esami.

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, indice separati bandi di concorso per il reclutamento degli allievi guardie di pubblica sicurezza a seconda delle specializzazioni e cioè per la polizia stradale, la polizia di frontiera, la polizia postale, reparti di pubblica sicurezza.

Può essere indetto un unico concorso di ammissione anche per più specializzazioni: in tal caso il decreto stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascuna specializzazione.

I candidati, nella domanda di ammissione, indicano in ordine di preferenza la specializzazione in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Le assegnazioni alle singole specializzazioni sono effettuate con il decreto che approva la graduatoria dei selezionati.

Gli aspiranti, per accedere a tali concorsi, dovranno avere tra i requisiti il possesso della licenza di scuola media.

Il relatore Turnaturi si dichiara contrario all'emendamento proposto, in quanto il suo accoglimento comporterebbe la reintegrazione di specializzazioni in contrario con le funzioni globali demandate al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e rileva che il problema del titolo di studio può più opportunamente formare oggetto di un ordine del giorno.

Il Sottosegretario Pucci si dichiara contrario all'emendamento proposto, anche perché è necessario mantenere larghi criteri di reclutamento, nel quadro di una elevazione del

titolo di studio richiesto che avverrà per altro quasi automaticamente. L'articolo 2-bis presentato dai deputati Artali ed altri, è posto in votazione e respinto.

Il deputato Lavagnoli illustra il seguente altro articolo 2-bis presentato dai deputati Flamigni, Lavagnoli, Donelli, Triva, De Sabbata, Tortorella Aldo, Seroni Adriana, Lodi Adriana, Faenzi, Dulbecco, Mendola Giuseppa, Iperico, Tripodi Girolamo:

ART. 2-bis.

Il reclutamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avviene per concorso, per titoli ed esami.

Per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti nel ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo. Le nomine ai posti in eccedenza a quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze.

Dopo l'intervento del relatore Turnaturi, che si dichiara contrario all'emendamento proposto e del Sottosegretario Pucci, che dichiara di concordare con il Governo, l'articolo aggiuntivo è posto in votazione e respinto.

Il deputato De Sabbata illustra il seguente articolo aggiuntivo 2-ter, presentato dai deputati Flamigni, Donelli, Triva, Lodi Faustini Adriana, Tortorella Aldo, Lavagnoli, Seroni Fabbri Adriana, Faenzi, Iperico, Dulbecco, Mendola Giuseppa, Tripodi Girolamo, De Sabbata.

ART. 2-ter.

« Gli aspiranti allievi guardie di pubblica sicurezza devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani con il godimento dei diritti politici;
- b) avere compiuto i 18 anni e non avere superato i 30 anni;
- c) essere in possesso della licenza di scuola media dell'obbligo;
- d) essere di sana costituzione fisica;
- e) non avere riportato condanne e non avere procedimenti penali in corso per reati non colposi ».

Dopo l'intervento del relatore Turnaturi, che si dichiara contrario all'emendamento proposto e dal Sottosegretario Pucci, che si dichiara di concordare con il relatore, l'articolo 2-ter è posto in votazione e respinto.

Il Presidente dichiara preclusa la votazione del seguente articolo 2 quater, presentato dai deputati Flamigni, Donelli, Triva, Lodi Adriana, Tortorella Aldo, Lavagnoli, Seroni Adriana, Faenzi, Iperico, Dulbecco, Mendola Giuseppa, Tripodi Girolamo e De Sabbata.

ART. 2-quater.

Per ogni concorso si costituisce una Commissione esaminatrice secondo le norme stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Sono membri aggiuntivi della Commissione due medici, di cui uno laureato in psicologia, e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali da questi designati.

È compito della Commissione:

a) valutare l'idoneità fisica e psichica degli aspiranti allievi, facendoli sottoporre a visita medica con gli opportuni accertamenti clinici e diagnostici presso uno degli ospedali regionali;

b) accertare il possesso dei requisiti richiesti dai bandi di concorso per ogni aspirante;

c) valutare i titoli di studio nonché le qualifiche, le specializzazioni professionali possedute da ogni singolo aspirante;

d) sottoporre gli aspiranti ad un esame culturale con prova scritta ed una orale;

e) formulare una graduatoria in base ai voti ottenuti e ai titoli posseduti da ciascun aspirante.

Le sedute delle Commissioni esaminatrici durante lo svolgimento delle prove orali sono pubbliche.

Il Presidente dichiara parimenti preclusa la votazione del seguente articolo 2-quinquies, presentato dai deputati: Flamigni, Donelli, Triva, Tortorella Aldo, Lavagnoli, Seroni Adriana, Faenzi, Iperico, Dulbecco, Mendola Giuseppa, Tripodi Girolamo, De Sabbata.

ART. 2-quinquies.

« Tutti gli aspiranti vincitori dei concorsi sono nominati allievi con decreto ministeriale e vengono inviati alle Scuole di Polizia per compiere un corso di istruzione della durata non inferiore a 6 mesi per iniziare la preparazione professionale in rapporto alla specializzazione per cui sono stati banditi i concorsi.

Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame di idoneità professionale davanti alla Commissione in seduta pubblica di cui all'articolo precedente. Gli idonei sono nominati guardie di pubblica sicurezza ».

Il deputato Artali illustra il seguente articolo aggiuntivo 2-*sezies* presentato dai deputati Artali, Flamigni, Balzamo, Triva e Bensi:

ART. 2-*sezies*.

Le scuole di polizi adovranno sviluppare la preparazione culturale, la formazione tecnica giuridica e la preparazione professionale degli allievi. Particolare cura dovrà essere dedicata all'insegnamento della Carta costituzionale e principalmente ai diritti e ai doveri sanciti dalla Costituzione e al pieno rispetto dei diritti del cittadino-lavoratore.

I programmi e i metodi di insegnamento dovranno sviluppare la conoscenza critica, il senso di responsabilità e la capacità di iniziativa individuale.

I programmi e le materie di insegnamento, i libri di testo, le modalità di esame saranno stabiliti dal Governo nella sua collegialità, sentita una Commissione parlamentare composta di 3 senatori e di 3 deputati, nominati dalle rispettive Camere in ciascuna legislatura, i quali continuano a far parte della Commissione anche nell'intervallo fra le legislature, fino a nuova elezione.

Dopo l'intervento del Relatore Turnaturi che si dichiara contrario all'emendamento proposto in quanto le preoccupazioni in esso espresse già trovano in pratica accoglimento, e del Sottosegretario Pucci, che dichiara di concordare con il relatore, l'articolo aggiuntivo è posto in votazione e respinto.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 3 del disegno di legge.

Il Presidente dichiara preclusa la votazione del seguente emendamento sostitutivo all'articolo 3, presentato dai deputati Alfano, Franchi e Cotecchia.

« I posti di nuova istituzione saranno coperti entro sei anni.

Di essi 3.000 saranno coperti a partire dal 1° gennaio 1973, 3.000 nel 1974 ed i rimanenti nei successivi anni in ragione di 1.000 unità per anno ».

L'articolo 3 del disegno di legge è posto in votazione ed approvato senza modificazioni.

Il deputato Donelli illustra il seguente articolo 3-*bis*, presentato dai deputati Donelli,

Flamigni, Triva, Lodi Faustini Fustini Adriana, Tortorella Aldo, Lavagnoli, Fabbri Seroni Adriana, Faenzi, Iperico, Dulbecco, Mendola Giuseppa, Tripodi Girolamo, De Sabbata:

ART. 3-*bis*.

Il 20 per cento degli effettivi organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabiliti in conformità alla tabella annessa alla presente legge devono essere adibiti esclusivamente ai servizi della polizia giudiziaria e assegnati in forza alle squadre e alle divisioni di polizia giudiziaria delle questure e dei commissariati, alle squadre di polizia giudiziaria dei compartimenti della polizia stradale, dei commissariati di polizia ferroviaria, e degli uffici della polizia di frontiera.

Il deputato Cotecchia si dichiara contrario all'emendamento proposto in quanto non sussistono nel settore della polizia giudiziaria le carenze denunciate, ed inoltre il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza trova già impiego nei settori indicati anche in percentuale superiore a quella proposta.

Dopo l'intervento del relatore Turnaturi, che si dichiara contrario all'emendamento proposto in quanto il principio della dipendenza burocratica della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria è in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, e del Sottosegretario Pucci, che dichiara di concordare con il relatore, l'articolo aggiuntivo è posto in votazione e respinto.

Il deputato Faenzi illustra il seguente articolo aggiuntivo 3-*ter*, presentato dai deputati Faenzi, Flamigni, Donelli, Triva, Lodi Adriana, Tortorella Aldo, Lavagnoli, Seroni Adriana, Iperico, Dulbecco, Mendola Giuseppa, Tripodi Girolamo e De Sabbata.

ART. 3-*ter*.

Il 13 per cento degli effettivi organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza stabiliti in conformità alla tabella annessa alla presente legge devono essere adibiti esclusivamente ai servizi della polizia stradale.

Dopo l'intervento del relatore Turnaturi, che si dichiara contrario all'emendamento proposto in quanto in contrasto con le esigenze di funzionalità del Corpo, e del Sottosegretario Pucci, che si associa a quanto detto dal relatore, l'articolo aggiuntivo è posto in votazione e respinto.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 4 del disegno di legge.

Il deputato Triva, illustra un emendamento soppressivo dell'articolo 4 presentato dai deputati Triva, Flamigni, Faenzi, Donelli, Lodi Adriana.

Il deputato Artali, illustra un emendamento soppressivo dell'articolo 4 presentato dai deputati Artali, Bensi, Magnani Noya Maria e Spinelli.

Dopo l'intervento del deputato Cotecchia che si dichiara contrario agli emendamenti proposti, anche in relazione all'esodo che conseguirebbe alla legge n. 336, del relatore Turnaturi, che si dichiara contrario agli emendamenti proposti, in quanto la loro approvazione vanificherebbe il disegno di legge e del Sottosegretario Pucci che dichiara di concordare con il relatore, il Presidente pone in votazione e la Commissione approva il mantenimento dell'articolo 4.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* ALDO MORO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Pedini.

In apertura di seduta il deputato Cardia ricorda che da molto tempo giacciono in Commissione interrogazioni presentate dalla sua parte politica che non hanno finora avuto risposta. È auspicabile, per ragioni politiche e per un doveroso rispetto del Regolamento, che il Governo si affretti a rispondere. Il deputato Romeo si associa a queste considerazioni per quanto riguarda alcune interrogazioni del suo gruppo. Il Sottosegretario Pedini concorda sulla opportunità di sollecite risposte alle interrogazioni parlamentari.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968 (Parere della IV, della VI e della X Commissione) (1319).

(Esame).

Il relatore Granelli rileva che il provvedimento in esame consente di perfezionare

i rapporti consolari tra i due Paesi ciò che coincide con gli orientamenti politici italiani e con gli sforzi del Governo di migliorare le relazioni con l'Est europeo.

Con il voto favorevole anche del gruppo comunista, annunciato dal deputato Giadresco, la Commissione approva i due articoli del disegno di legge, dando mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969 (Approvato dal Senato) (Parere della XIII Commissione) (1379).

(Esame).

Il relatore Storchi ricorda che l'accordo in esame si aggiunge ad altri analoghi stipulati con la Gran Bretagna e conserva la sua validità malgrado che l'ingresso di questo Paese nelle Comunità europee lo renda partecipe della legislazione sociale comunitaria. Alcune clausole dell'accordo, infatti, sono migliorative rispetto alle intese raggiunte tra i Paesi della Comunità, per esempio in fatto di pensioni autonome e di assegni familiari.

Con il voto favorevole anche dei gruppi comunista e MSI-destra nazionale, espressi rispettivamente dai deputati Bortot e Romeo, la Commissione approva senza modifiche i due articoli del disegno di legge dando mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951, concluso a Roma il 10 febbraio 1962 (Approvato dal Senato) (Parere della V e della VI Commissione) (1383).

(Esame).

Il relatore Storchi rileva che i rapporti culturali tra i due Paesi saranno facilitati sul piano pratico dal provvedimento in esame, di cui illustra le caratteristiche, al quale le Commissioni Bilancio e Finanze hanno dato parere favorevole. Il deputato Cardia annuncia il voto favorevole del gruppo comunista. La Commissione approva quindi, senza modifiche, i due articoli del disegno di legge dando mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della V e della XII Commissione*) (1556).

(Esame).

Il relatore Azzaro ricorda che si tratta del quarto accordo sullo stagno che sostituisce quello precedente reso esecutivo in Italia con una legge del 1968. Nel nuovo accordo sono state introdotte innovazioni intese a tutelare meglio gli interessi dei paesi consumatori. L'Italia sarà chiamata ad un onere annuo di circa 3 milioni e 600 mila lire, destinato alle sole spese amministrative con esclusione quindi per il nostro paese di concorrere al finanziamento dei cosiddetti « *stocks regolatori* ». L'accordo ha durata quinquennale.

Il deputato Cardia annuncia l'astensione del gruppo comunista mentre il deputato Romeo annuncia il voto favorevole del gruppo MSI-destra nazionale. La Commissione approva poi, senza modifiche, i tre articoli del disegno di legge, al quale la Commissione Bilancio ha dato parere favorevole, e dà mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della V, della VI, della IX e della X Commissione*) (1752).

(Esame).

Il relatore Marchetti rileva che alla ricostruzione della linea ferroviaria in questione si giunge dopo quasi trent'anni durante i quali la zona di Cuneo ha subito per questa situazione serie perdite economiche. L'onere finanziario per la ricostruzione sarà quasi esclusivamente a carico dell'Italia ma i vantaggi che ci si ripromette di ottenere giustificano tali spese. Il deputato Romeo annuncia il voto favorevole del gruppo MSI-destra nazionale. La Commissione approva quindi, senza modifiche, i due articoli del disegno di legge dando mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo alla esenzione da ogni im-

posizione fiscale dei materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari dei caduti dei due paesi (*Approvato dal Senato*) (*Parere della VI Commissione*) (1754).

(Esame).

Il relatore Salvi rileva che il provvedimento, una volta approvato, consentirà esenzioni fiscali sui materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari destinati alle spoglie dei caduti dell'Italia e della Jugoslavia. Dopo che i deputati Giadresco e Romeo hanno annunciato il voto favorevole rispettivamente del gruppo comunista e di quello del MSI-destra nazionale, la Commissione approva senza modifiche i due articoli del disegno di legge e dà mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della VIII, della XIII e della XIV Commissione*) (1755).

(Esame e rinvio).

Il relatore Salvi precisa che l'accordo in questione riguarda l'istruzione e la formazione non solo delle infermiere ma anche degli infermieri professionali. Alcuni hanno espresso il timore che il provvedimento provocherà una invasione in Italia di personale straniero; questo timore non sembra aver fondamento, anzi l'accordo in questione spingerà il nostro paese ad adeguarsi alle nuove norme comunitarie.

Aperta la discussione sulle linee generali il deputato Cardia propone di richiederne, prima di proseguire nella discussione, il parere della Commissione Sanità, trattandosi di provvedimento che rischia di creare discrasie con l'ordinamento sanitario ed ospedaliero italiano. Il Sottosegretario Pedini non si oppone a tale richiesta che viene accolta dalla Commissione. Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente* ALDO MORO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Pedini.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italo-africano (Parere della V Commissione) (826).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore Salvi ricorda che l'Istituto, dopo la riorganizzazione ed un periodo di gestione commissariale, ha ripreso di recente sulla base di un nuovo statuto la sua attività con rinnovato vigore. Per far fronte a tutte le iniziative il contributo ordinario concesso fin qui a carico dello Stato si è rivelato inadeguato, per cui se ne propone l'aumento insieme con la concessione di un contributo *una tantum* di 60 milioni di lire.

Aperta la discussione sulle linee generali, il deputato Granelli dà ragione di una sua proposta di emendamento che presenterà anche per gli altri provvedimenti ancora all'ordine del giorno, con il quale propone che gli Enti ai quali si concede un contributo a carico dello Stato presentino al Ministero degli esteri e al Parlamento il bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione illustrativa, entro il mese di febbraio di ciascun anno. Tale presentazione è condizione pregiudiziale perché sia autorizzato il versamento del contributo statale. Il primo consuntivo dovrà essere presentato entro il 31 dicembre prossimo relativamente agli anni 1971 e 1972. Precisa che questo e i successivi emendamenti di cui darà ragione in sede di discussione degli analoghi disegni di legge all'ordine del giorno, sono uno dei risultati del lavoro del Gruppo creato in seno alla Commissione esteri per lo studio degli Enti sovvenzionati dal Ministero degli esteri.

Il deputato Carlo Russo ritiene più opportuno che i documenti di cui si fa cenno nell'emendamento del deputato Granelli siano presentati direttamente al Ministero degli esteri che ne darà comunicazione al Parlamento. Il deputato Romeo condivide le considerazioni del deputato Granelli, anche perché senza garanzie precise non è sicura la puntuale presentazione dei bilanci da parte degli Istituti. Anche il deputato Cardia è favorevole alle proposte di modifica suggerite dall'onorevole Granelli che hanno lo scopo, tra l'altro, di consentire alla Commissione esteri di seguire costantemente l'attività degli Enti in questione. A tal fine è opportuno che il Gruppo di studio continui a svolgere la sua attività in modo permanente.

Il deputato Granelli ribadisce che le sue proposte di emendamento hanno lo scopo di mettere la Commissione in grado di controllare l'attività degli Istituti, senza con ciò ledere le prerogative del Governo.

Dopo che il Presidente ha suggerito che gli Istituti presentino i loro bilanci annualmente al Ministero degli esteri che ne darà tempestiva comunicazione al Parlamento, si chiude la discussione sulle linee generali.

Il Sottosegretario Pedini, premesso che vanno giudicati in maniera diversa gli Enti istituiti per legge e gli altri, ricorda che l'Istituto italo-africano sta svolgendo una utile attività dopo una fase di incertezza e riorganizzazione. Condivide le finalità delle proposte del deputato Granelli, con le varianti suggerite dal deputato Carlo Russo e dal Presidente, ritenendo acquisito che il versamento del contributo annuale sarà autorizzato solo dopo la trasmissione al Parlamento del consuntivo e della relazione che gli Istituti presenteranno al Ministero degli esteri.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Il deputato Granelli dà ragione di un suo emendamento aggiuntivo alla fine dell'articolo 1 con cui propone che il contributo di 70 milioni sia limitato al 1975. La Commissione approva l'emendamento e l'articolo 1 così modificato che è del seguente tenore:

ART. 1.

« Il contributo annuo a favore dell'Istituto italo-africano, previsto dalla legge 15 marzo 1956, n. 154, nella misura di lire 50 milioni, è elevato a lire 70 milioni con decorrenza dall'anno finanziario 1971 e fino al 31 dicembre 1975 ».

Dopo l'approvazione senza modifiche dell'articolo 2, il deputato Granelli dà ragione di un suo articolo aggiuntivo *2-bis*, redatto tenendo conto dei suggerimenti emersi nella discussione generale, e che è del seguente tenore:

ART. 2-bis.

« L'Istituto italo-africano presenterà al Ministero degli esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Governo provvederà a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.

« Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà autorizzato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi ».

L'articolo aggiuntivo è approvato.

Il relatore Salvi dà ragione di un emendamento sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 3, che accoglie i suggerimenti contenuti nel parere favorevole condizionato della Commissione bilancio. L'emendamento è approvato e così anche l'articolo 3, modificato, che risulta del seguente tenore:

ART. 3.

« All'onere di lire 80 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

« A quello di lire 20 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il deputato Granelli esprime l'auspicio che il primo bilancio e la prima relazione siano presentati entro il 31 dicembre 1973 relativamente agli anni 1971 e 1972. Il Sottosegretario Pedini accoglie la proposta come raccomandazione.

La Commissione approva infine a scrutinio segreto il provvedimento nel suo complesso.

Disegno di legge:

Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma (Approvato dal Senato) (Parere della V Commissione) (1378).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore Granelli, dopo una breve esposizione dell'attività del Centro, propone che anche in questo provvedimento sia inserito analogo emendamento presentato al precedente disegno di legge, ricordando che già

nella discussione al Senato, l'onorevole Gronchi concordò sulla opportunità di un controllo sia del Ministero degli esteri sia del Parlamento. La Commissione concorda ed approva l'emendamento Granelli e l'articolo 1 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 1.

« A decorrere dall'anno finanziario 1971 e fino all'anno finanziario 1975 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore del Centro d'azione latina, con sede in Roma.

Il Centro presenterà al Ministero degli esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Governo provvederà a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Centro stesso.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà autorizzato il versamento al Centro d'azione latina della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi ».

Dopo che la Commissione ha approvato senza modifiche l'articolo 2, il Sottosegretario Pedini accetta come raccomandazione il suggerimento del deputato Granelli, che il primo bilancio consuntivo e la prima relazione del Centro d'azione latina siano presentati entro il 28 febbraio 1974 con riferimento all'attività svolta nei tre anni precedenti. Il provvedimento infine è approvato a scrutinio segreto nel suo complesso.

Disegno di legge:

Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe (Approvato dalla III Commissione del Senato) (Parere della V Commissione) (1385).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il deputato Storchi, in sostituzione del relatore Di Giannantonio, ricorda che il Centro per le relazioni italo-arabe fu istituito nel 1952 come sezione dell'Istituto per l'oriente, diventando poi autonomo con compiti di carattere economico, artistico, sociale e culturale con riferimento ai paesi del mondo arabo. L'Ente ha operato per lungo tempo con gli stessi mezzi finanziari, che sono diventati sempre più inadeguati sia per la svalutazione della moneta

sia per l'ampliamento delle attività che sono andate dalla pubblicazione di libri e riviste all'invio di corrispondenza a quotidiani arabi, all'organizzazione di convegni, all'invio ad alcune biblioteche arabe di importanti collezioni di volumi italiani, all'organizzazione di mostre di pittura ecc. Fin dal 1962 la Commissione esteri della Camera aveva approvato un ordine del giorno con il quale auspicava che il contributo venisse sollecitamente aumentato per porre l'Ente in condizione di assolvere ai propri compiti istituzionali. Propone pertanto che il contributo venga aumentato da 18 a 40 milioni e si dichiara favorevole ad apportare anche in questo caso la modifica inserita nei precedenti provvedimenti.

Si passa all'esame degli articoli. Il deputato Granelli dà ragione di un suo emendamento aggiuntivo al termine dell'articolo 1 in cui propone una limitazione al 1975. La Commissione approva l'emendamento e l'articolo 1 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 1.

« Il contributo annuo di lire 18 milioni a favore del Centro per le relazioni italo-arabe, stabilito con legge 5 novembre 1962, n. 1595, è aumentato a lire 40 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1975 ».

Il deputato Granelli illustra un suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2, così formulato:

ART. 2.

« Il Centro per le relazioni italo-arabe presenterà al Ministero degli esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Governo provvederà a trasmettere entro 60 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Centro.

« Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà autorizzato il versamento al Centro per le relazioni italo-arabe della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi ».

L'emendamento è approvato. Il relatore Storchi dà ragione di un emendamento sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 3 che accoglie i suggerimenti contenuti nel parere della Commissione bilancio. L'emendamento è

approvato e così anche l'articolo 3 che risulta del seguente tenore:

ART. 3.

« All'onere di lire 66 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 22 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 22 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 e, quanto a lire 22 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione approva infine a scrutinio segreto il disegno di legge nel suo complesso.

Disegno di legge:

Proroga ed aumento del contributo a favore del centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1971-1975 (Approvato dalla III Commissione del Senato) (Parere della V Commissione) (1420).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore Granelli ricorda che il Centro svolge una importante opera nel settore della documentazione e dell'organizzazione di dibattiti relativi all'attività delle Comunità europee ed è pronto, qualora i mezzi glielo consentano, ad allargare la propria azione.

Si passa agli articoli. Dopo che l'articolo 1 è stato approvato nel testo del Senato, il relatore Granelli dà ragione di un suo articolo aggiuntivo 1-bis che è così formulato:

ART. 1-bis.

« Il Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee presenterà al Ministero degli esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Governo provvederà a trasmettere entro 30 giorni

tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Centro.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà autorizzato il versamento al Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi ».

L'articolo aggiuntivo è approvato. Il relatore illustra quindi un emendamento sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 2 che accoglie le raccomandazioni contenute nel parere della Commissione bilancio. L'emendamento è approvato e così anche l'articolo 2, modificato, che risulta del seguente tenore:

ART. 2.

« All'onere di lire 120 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 40 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 40 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 e, quanto a lire 40 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione approva infine a scrutinio segreto il provvedimento nel suo complesso.

Disegno di legge:

Aumento del contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma (Parere della V Commissione) (1452).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore Granelli rileva che l'aumento del contributo ordinario che si chiede con il provvedimento in esame è giustificato dalla necessità per l'Istituto di far fronte ad una attività assai più intensa che nel passato. Tra l'altro non va dimenticato che l'Istituto prov-

vede direttamente, senza chiedere interventi speciali o contributi straordinari, a promuovere conferenze internazionali per la discussione e l'approvazione di progetti di convenzione preparati dai propri organi.

Si passa all'esame degli articoli. Dopo l'approvazione senza modifiche dell'articolo 1, il relatore dà ragione di un suo articolo aggiuntivo 1-bis così formulato:

ART. 1-bis.

« L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato presenterà al Ministero degli esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Governo provvederà a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.

« Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente sarà autorizzato il versamento all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi ».

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo, l'articolo 2 nel testo del Governo ed infine, con votazione a scrutinio segreto, il provvedimento nel suo complesso con le modifiche sopra indicate.

Proposta di legge:

Senatori Pieraccini ed altri: Contributo all'Istituto per gli affari internazionali, con sede in Roma (Approvato dal Senato) (Parere della V Commissione) (1376).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore Granelli ricorda che già nella passata legislatura era stato presentato un disegno di legge analogo che non è andato in porto per l'anticipato scioglimento delle Camere. L'IAI si avvale di contributi di grandi imprese che sono però insufficienti per far fronte alla vasta gamma delle sue attività per cui si rende necessaria, anche per il venir meno dei finanziamenti della fondazione Ford, la concessione del contributo dello Stato fissato in lire 30 milioni per il 1971 e 50 per gli esercizi successivi.

Si passa all'esame degli articoli. Dopo che la Commissione ha approvato l'articolo 1 nel

testo del Senato, il relatore Granelli dà ragione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 così formulato:

ART. 2.

« L'Istituto per gli affari internazionali presenterà al Ministero degli esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Governo provvederà a trasmettere entro 30 giorni tale documento al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.

« Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà autorizzato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi ».

L'articolo è approvato nel nuovo testo. Il relatore Granelli dà quindi ragione di un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 3 che accoglie le osservazioni contenute nel parere della Commissione bilancio. La Commissione approva l'emendamento e l'articolo 3 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 3.

« All'onere di lire 130 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 30 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 50 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, e, quanto a lire 50 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

A conclusione della discussione, il deputato Granelli ribadisce che tutti gli emendamenti introdotti nei provvedimenti di legge all'ordine del giorno in sede legislativa hanno lo scopo di consentire al Gruppo di

studio creato in seno alla Commissione esteri, di cui più volte si è fatto cenno, di approfondire e riorganizzare la materia relativa agli enti sovvenzionati dal Ministero degli esteri, senza che ciò significhi bloccare l'attività degli enti stessi. Le decisioni odierne sono un primo passo in attesa che il Gruppo di studio completi i suoi lavori presentando una relazione conclusiva sull'argomento all'esame della Commissione plenaria.

La Commissione approva infine a scrutinio segreto il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche sopra indicate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 11. — *Presidenza del Presidente REALE.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pennacchini.

Disegno di legge:

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (Parere della II e della VI Commissione) (1713).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Castelli, richiamati i precedenti parlamentari in materia, risalenti alla III legislatura, illustra la portata del disegno di legge, tendente ad adeguare alle esigenze della realtà attuale una normativa formulata quando la circolazione dei titoli di credito — ed il protesto delle cambiali in particolare — presentavano dimensioni estremamente inferiori rispetto a quelle odierne.

L'innovazione principale introdotta dal progetto di legge è costituita dalla figura del « presentatore », che concorre con il pubblico ufficiale alla levata del protesto, attraverso un atto complesso. In tal modo si razionalizza e si legittima una situazione di fatto largamente diffusa e contrastante con le vigenti disposizioni.

Il progetto di legge realizza una soluzione di compromesso tra le istanze, tra loro confliggenti, delle varie categorie di operatori del settore, soluzione che non appare opportuno porre nuovamente in discussione.

Né conviene indulgere ad esigenze di perfezionismo ritoccando singole disposizioni,

dovendosi invece considerare che sia gli interessi generali sia quelli settoriali trovano nel loro complesso un largo soddisfacimento, sicché bisogna evitare che anche nella presente legislatura, come è avvenuto nella III, nella IV e nella V, la ricerca di soluzioni ottimali impedisca di concludere l'*iter* del provvedimento.

Interviene nella discussione sulle linee generali il deputato Di Nardo, preannunciando la presentazione di emendamenti tendenti ad evitare che la dignità — prima che la posizione economica — degli ufficiali giudiziari sia sacrificata per favorire gli aiutanti ufficiali giudiziari, nonché a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 10, che prevede la ripartizione tra i notai, previa intesa tra le aziende di credito ed i consigli notarili, dei protesti da effettuare.

Il deputato Pietro Micheli osserva che l'ultimo comma dell'articolo 10, considerata l'attuale situazione di accaparramento dell'attività di levata dei protesti richiesti dalle aziende di credito, prevede un intervento moralizzatore e razionalizzatore.

Il deputato Coccia afferma che il disegno di legge in discussione appare in più punti criticabile, tra l'altro per quanto concerne la disciplina dell'istituto del presentatore e la ripartizione dei protesti di titoli detenuti da aziende di credito. Esso tuttavia concreta un primo intervento di carattere indubbiamente moralizzatore, che consente di porre fine alle attuali sperequazioni e di riportare nell'ambito della legalità l'attività dei pubblici ufficiali. Il gruppo comunista, con l'impegno di avviare quanto prima una radicale ed organica riforma in materia, si dichiara pertanto favorevole alla approvazione del testo trasmesso dal Senato.

Il deputato Padula osserva che il provvedimento in discussione desta grave perplessità, apparendo evidente come una razionalizzazione del sistema non possa attuarsi sino a che non si affronti in modo organico la materia, chiarendo tra l'altro in via pregiudiziale se la levata del protesto debba essere svolta in via esclusiva dagli uffici giudiziari, nel qual caso non si giustificerebbe l'intervento dei notai e dei segretari comunali.

Il deputato Musotto rileva che il disegno di legge, legittimando la figura del presentatore, tende a sanare situazioni di fatto che sconfinano nell'illecito penale. Si dichiara sensibile alle considerazioni manifestate dal deputato Padula, ma non ritiene possibile vanificare lunghi lavori parlamentari in materia rinunciando ad un primo intervento che appare valido e meritevole dell'approvazione del gruppo del partito socialista italiano.

Il relatore Castelli, replicando agli oratori intervenuti nel dibattito, raccomanda l'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dal Senato.

Il sottosegretario Pennacchini rileva che il progetto di legge in discussione costituisce il punto d'incontro, emerso a seguito degli ampi dibattiti avutisi nelle tre precedenti legislature, della volontà dei due rami del Parlamento, delle conclusioni della dottrina e delle istanze degli operatori del settore. Il Governo raccomanda pertanto l'approvazione senza ulteriori modifiche del disegno di legge.

Il deputato Gargani domanda, assieme ai deputati Padula e Manco, di sospendere la discussione, rinviandone il seguito al 18 aprile.

Posta ai voti, la sospensiva viene respinta.

Si passa quindi alla votazione di un ordine del giorno di non passaggio agli articoli, presentato dal deputato Padula.

Dopo che i deputati Coccia, Castelli, Musotto e Spagnoli hanno annunciato il loro voto contrario, la Commissione respinge l'ordine del giorno Padula e passa all'articolo 1.

Respinto un emendamento formulato dai deputati Di Nardo e Manco, tendente a sopprimere l'estensione agli aiutanti ufficiali giudiziari della competenza a levare il protesto, la Commissione approva senza modifiche l'articolo 1 e passa al seguente articolo aggiuntivo presentato dai deputati Patriarca e Carla Capponi Bentivegna:

ART. 1-bis.

Sono esenti dalle spese di protesto le cambiali di importo inferiore a lire trentamila.

Il relatore Castelli ed il sottosegretario Pennacchini non accettano l'articolo aggiuntivo, che la Commissione delibera invece di trasmettere alla Commissione Bilancio, per il prescritto parere.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

Seduta pomeridiana.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 16,20. — *Presidenza del Presidente CASTELLI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Giglia.

Disegno di legge:

Disciplina degli autotrasporti di cose (Parere alla X Commissione) (1166).

Riferisce il deputato Revelli, formulando numerose osservazioni.

Il sottosegretario Giglia fa presente che la Commissione Trasporti si ripromette di proseguire l'esame del provvedimento (nonché dei progetti di legge nn. 1165 e 730) sulla base di un nuovo testo la cui formulazione è stata demandata ad un Comitato ristretto.

Su proposta del Presidente, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione di alcune modifiche agli articoli 2, 18 e 20, segnalando altresì l'esigenza di una ristrutturazione formale dell'intero provvedimento.

Disegno di legge:

Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (Parere alla X Commissione) (1167).

A seguito della relazione del deputato Revelli e di un intervento del Presidente Castelli, il Comitato esprime parere favorevole subordinatamente all'introduzione di alcune modifiche all'articolo 9.

Disegno e proposta di legge:

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (1165);

Maggioni: Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (730); (Parere alla X Commissione).

Il Comitato prosegue l'esame iniziato nella seduta del 14 febbraio 1973.

A seguito dell'intervento del deputato Asante, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 730, nei limiti del disegno di legge medesimo.

Proposta di legge:

Senatori Ariosto ed altri: Norme in materia di incompatibilità professionale per gli agenti di cambio (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere alla VI Commissione) (1268).

Riferisce il deputato Pietro Micheli, proponendo di esprimere parere favorevole.

Il Presidente Castelli sottolinea l'opportunità di approfondire alcuni aspetti della proposta di legge, particolarmente per quanto

concerne le sanzioni applicabili agli agenti di cambio che violino le norme sulle incompatibilità.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,10.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente PRETI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario (Parere della I Commissione) (1516).

(Richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Su proposta del relatore Altissimo, con il quale manifesta consenso a nome del Governo il Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza della Camera che il disegno di legge già ad essa assegnato in sede referente le sia deferito in sede legislativa.

Il Presidente Preti si riserva di inoltrare tale richiesta alla Presidenza della Camera, dopo aver acquisito anche il consenso dei rappresentanti dei gruppi non presenti alla riunione odierna.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania (Parere della I, della II, della VI, della VIII, della IX, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione) (1892).

(Rinvio dell'esame)

In assenza del relatore Giorgio La Malfa e non essendo ancora pervenuti i pareri delle altre Commissioni, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente PRETI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Proposte di legge:

Boldrini ed altri: Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (973);

Senatori Lepre ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VII Commissione*) (1421).

In assenza del relatore Tarabini, la Commissione delibera di rinviare l'esame delle due proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1972, ORE 10. — *Presidenza del Presidente MALFATTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini.

Disegno di legge:

Garanzia assicurativa statale del rischio di cambio nel quadro della normativa della legge 28 febbraio 1967, n. 131 (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (*Parere della XII Commissione*) (1823).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Pandolfi riferisce sul disegno di legge e ne illustra la necessità ed urgenza nell'attuale fase della situazione monetaria internazionale. Il provvedimento esclude la garanzia per le operazioni a breve termine per le quali la copertura può essere reperita sul mercato a termine delle divise. Le articolazioni tecniche e procedurali saranno precisate con un successivo decreto ministeriale. Il relatore ricorda che la Commissione della CEE ha già da tempo elaborato un progetto di direttiva in materia di garanzie di cambio nei confronti dei paesi terzi (e non già per i movimenti intracomunitari, materia questa contraddittoria rispetto ai cardini che regolano il sistema della Comunità). Il progetto considera la coper-

tura dei rischi di cambio come complementare rispetto alle possibilità offerte dal mercato a termine (ma la Gran Bretagna, che gode di un organizzato mercato delle divise, preferisce considerare tale copertura solo come eccezionale). Il progetto considera ancora l'opportunità di strutturare la garanzia assicurativa in modo tale da incentivare la stipula dei contratti nelle monete nazionali, ed altresì sottolinea l'esigenza che la copertura non mascheri sovvenzioni all'esportazione ma assicuri l'equilibrio delle gestioni assicurative. Richiamati i regimi vigenti nei paesi della Comunità, il relatore Pandolfi affronta tre nodi tecnici: a) le condizioni di assunzione di garanzia possono coprire tutto il conto valutario o in alternativa le sole monete fluttuanti (e ritiene preferibile la prima ipotesi); b) la durata minima del contratto (che reputa non debba essere inferiore ai due anni); c) il legame con le assicurazioni creditizie, configurabile o come garanzia « isolata » al rischio di cambio ovvero « combinata » con la garanzia creditizia (con premio inferiore).

Quanto alle modalità, si tende ad assumere quale data di riferimento quella della firma del contratto anziché quella della concessione della garanzia. Per quanto concerne le variazioni minime può adottarsi sia il sistema della « franchigia » (che copre i rischi al di sopra del tre per cento) o quello della « soglia » (che, ove si superi il minimo, copre l'intero ammontare della variazione). All'adozione del sistema rispettivamente di franchigia o di soglia si correla il sistema inverso degli indennizzi all'assicurazione nel caso di guadagni da cambio. Circa la scelta dei sistemi di periodicità, la tecnica che sceglie le singole scadenze rateali è più favorevole all'assicuratore, quella che assume il totale delle rate è più favorevole all'esportatore. Le misure del premio possono fissare minimi e massimi variabili a seconda del tipo di moneta in cui è stipulato il contratto, ovvero fissarli in maniera uguale per tutte le monete.

Il relatore affronta quindi il problema, già sollevato al Senato (e riproposto da emendamenti del deputato Serrentino) dell'estensione delle garanzie ai contratti di nolo marittimo, nonché agli « impegni » (cioè a quelle clausole contrattuali che precedono la fornitura del bene). Ritiene che la questione possa essere regolata in sede di attuazione ed invita il deputato Serrentino a trasformare gli emendamenti preannunciati in un ordine del giorno. Il relatore conclude invitando la Commissione ad approvare il provvedimento.

Il deputato Giovannini, dopo aver dichiarato che la sua parte è favorevole al provvedimento, solleva il problema delle garanzie per le importazioni e, in via subordinata, per le importazioni di materie prime destinate ad incorporarsi nei prodotti esportati.

Il deputato Serrentino, illustrando i preannunciati emendamenti intesi ad estendere il sistema delle garanzie ai noli marittimi e alle clausole di impegno, dichiara di trasformarli in un ordine del giorno. Ricorda al deputato Giovannini che l'importazione è un tipico rischio d'impresa il cui eventuale costo aggiuntivo si incorpora nel costo finale del bene, non ritiene pertanto opportuna l'introduzione di norme estensive.

Il deputato Spinelli dichiara che la sua parte voterà a favore del provvedimento, che ritiene urgente, e dell'ordine del giorno preannunciato dal deputato Serrentino.

Il relatore Pandolfi, replicando ai commissari intervenuti, si associa alle osservazioni del deputato Serrentino per quanto concerne il problema delle garanzie all'importazione, aggiungendo che per importazioni particolarmente scoperte è sempre possibile il ricorso al mercato a termine delle divise.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, ribadita l'importanza e l'urgenza del provvedimento, si associa alle considerazioni del relatore.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli che approva nel testo pervenuto dal Senato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, dichiara quindi di accogliere il seguente ordine del giorno presentato dal deputato Serrentino:

« La VI Commissione finanze e tesoro della Camera,

nell'approvare il disegno di legge n. 1823; considerata l'esigenza che tra i rischi coperti da garanzia debbano essere compresi quelli relativi agli impegni a medio e lungo termine assunti dalle imprese appaltatrici di opere all'estero e quelli derivanti da contratti di nolo marittimo non a breve termine,

invita il Governo

a provvedere in merito in sede di emanazione del decreto di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 1823 ».

(0/1823/1/6)

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposta di legge:

Senatori Pellegrino ed altri: **Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille** (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V e della VIII Commissione*) (1242).

(*Rinvio della discussione*).

Il Presidente Malfatti comunica che il relatore Sinesio ha declinato l'incarico a riferire sul provvedimento con una lettera in cui motiva le ragioni della sua rinuncia. Il Presidente avverte che riferirà egli stesso alla Commissione sul provvedimento 1242 in una prossima seduta.

La discussione della proposta di legge è quindi rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 11,50. — *Presidenza del Presidente MALFATTI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini.

Disegno e proposta di legge:

Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici (*Parere della IX Commissione*) (1500);

Cattanei ed altri: **Estensione alle imprese assicuratrici della facoltà di prestare cauzione con polizza cauzionale nelle obbligazioni contrattuali con lo Stato** (*Parere della XII Commissione*) (609).

(*Rinvio dell'esame*).

Il relatore Borghi chiede un breve rinvio della discussione onde acquisire i pareri della IX e della XII Commissione.

La discussione congiunta dei provvedimenti è quindi rinviata ad altra seduta.

Proposte di legge:

Senatori Bartolomei ed altri: **Concessione del credito agrario per l'invecchiamento dei vini a denominazione di origine** (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere della XI Commissione*) (1714);

Prearo ed altri: **Concessione di credito agrario per l'invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita** (*Parere della V e della XI Commissione*) (841).

(*Richiesta di trasferimento in sede legislativa e di parere della I Commissione*).

Il relatore Postal, riferendo sui provvedimenti, osserva che mentre l'articolo unico del provvedimento 1714 e l'articolo 1 della proposta di legge n. 841, vertenti su materia iden-

tica, non pongono problemi particolari, l'articolo 2 della proposta Prearo (per la quale preannuncia emendamenti intesi a provvedere alla copertura) pone il problema di acquisire un parere da parte della I Commissione. Infatti, con il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di agricoltura, l'intervento dello Stato, che si sostanzia nei contributi per tassi ridotti al 3 per cento, pone questioni di sfere di competenza fra Stato e regioni, sulle quali è opportuno che si pronuncino la I Commissione.

Dopo interventi del Sottosegretario di Stato per il tesoro Ruffini, del deputato Cesaroni e del Presidente Malfatti, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza della Camera di investire la I Commissione per il parere sulle proposte di legge.

La Commissione delibera inoltre, consentente per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte al suo esame.

Il Presidente Malfatti si riserva di acquisire il consenso dei rappresentanti dei gruppi non presenti oggi in Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 12. — *Presidenza del Presidente PANDOLFI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Amadei.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania (*Parere alla V Commissione*) (1892).

La Commissione, soffermatasi in particolare sugli articoli da 30 a 36 del provvedimento, delibera, su proposta del Presidente Pandolfi, di esprimere parere favorevole all'ulteriore iter del provvedimento.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968 (*Parere alla III Commissione*) (1319).

Su proposta del Presidente Pandolfi, la Commissione esprime parere favorevole al provvedimento di ratifica della convenzione.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970 (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (1752).

Su proposta del Presidente Pandolfi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al provvedimento di ratifica della convenzione.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo alla esenzione da ogni imposizione fiscale dei materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari dei caduti dei due paesi (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (1754).

Su proposta del Presidente Pandolfi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al provvedimento di ratifica dello Scambio di Note.

Disegno di legge:

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (*Approvato dalla II Commissione del Senato*) (*Parere alla IV Commissione*) (1713).

Su proposta del relatore Rende, la Commissione dichiara che nulla osta, per quanto di sua competenza, all'ulteriore iter del provvedimento.

Proposta di legge:

Lavori da farsi in economia o a trattativa privata per servizi del Ministero della pubblica istruzione nel settore delle antichità e belle arti (*Parere alla VIII Commissione*) (1544).

Su proposta del relatore Rende, la Commissione dichiara che nulla osta, per quanto di sua competenza, all'ulteriore iter del provvedimento.

Disegno di legge:

Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di alloggi da assegnare in locazione ai militari di truppa della Guardia di finanza (*Parere alla IX Commissione*) (1627).

Su proposta del relatore Rende, la Commissione dichiara che nulla osta, per quanto

di sua competenza, all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Proposta di legge:

Micheli Pietro ed altri: Norme per l'incentivazione della silvicoltura da parte di enti pubblici e di privati (*Parere alla XI Commissione*) (1343).

Su proposta del relatore Postal, la Commissione esprime il seguente parere:

« La Commissione, soffermatasi sull'articolo 13, sul secondo e terzo comma dell'articolo 14 e sull'articolo 17, esprime parere contrario alle predette disposizioni e ne chiede la soppressione. Le norme di esenzione ed agevolazione fiscale previste dai precitati articoli contrastano, infatti, con i criteri generali dettati dalla legge delega per la riforma tributaria ed intesi " a limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai principi di generalità e progressività dell'imposizione " (articolo 9, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825). In particolare l'articolo 9 della citata legge delega, al punto 1) per quanto concerne i tributi diretti, ed al punto 6) per quanto concerne quelli indiretti, prevede che anche le esenzioni vigenti, ove le finalità perseguite non contrastino con gli indirizzi della programmazione, possano essere sostituite solo da contributi, anche sotto forma di buoni d'imposta, e ciò al fine di rendere possibile la contabilizzazione degli incentivi fiscali.

La Commissione osserva che nella struttura del provvedimento n. 1343 l'aspetto fiscale rappresenta un beneficio di scarso rilievo e che tuttavia, costituendo sia una deroga a decreti delegati già emanati (tributi indiretti e INVIM) sia a quelli di prossima emanazione, si pone in contrasto con la legge di riforma.

La Commissione chiede che il presente parere sia allegato dalla Commissione di merito alla relazione per l'Assemblea.

Ove il provvedimento dovesse essere trasferito in sede legislativa e l'XI Commissione non ritenesse di dover accogliere le presenti osservazioni intese a sopprimere l'articolo 13, il secondo e terzo comma dell'articolo 14 e l'articolo 17, la VI Commissione, affermando la propria competenza primaria sulle precitate disposizioni, si riserva di azionare le procedure previste dal quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente MAGRÌ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Proposte di legge:

Senatori Baldini e Mazzoli: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, in materia di avanzamento degli ufficiali (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1712).

Buffone ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, concernente la modifica dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (362).

(*Discussione e approvazione della proposta di legge n. 1712 e assorbimento della proposta n. 362*).

Il relatore Vaghi illustra favorevolmente le proposte di legge. Invita la Commissione ad approvare la proposta di legge n. 1712 con il conseguente assorbimento della proposta n. 362.

Dopo intervento favorevole del deputato Pellizzaro, che, peraltro, lamenta la frammentarietà con cui si legifera in materia di avanzamento degli ufficiali, la Commissione approva, a scrutinio segreto, l'articolo unico della proposta di legge n. 1712.

Il Presidente, quindi, dichiara assorbita la proposta di legge n. 362.

Disegno di legge:

Modifica dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della marina militare (1621).
(*Discussione e approvazione*).

Il Presidente, in sostituzione del relatore assente, illustra favorevolmente il disegno di legge.

Il deputato Angelini chiede assicurazioni al rappresentante del Governo sulla non diminuzione del numero di civili adibiti al comando di mezzi navali in seguito all'approvazione del disegno di legge.

Dopo che il Sottosegretario Lattanzio ha assicurato il deputato Angelini che il disegno di legge non incide sull'impiego dei civili, la Commissione approva a scrutinio segreto l'articolo unico del disegno di legge.

Disegno di legge:

Norme per la determinazione delle misure dell'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'esercito che lasciano il servizio permanente (1653).

(Discussione e approvazione).

Il Presidente, in sostituzione del relatore assente, illustra favorevolmente il disegno di legge, il cui articolo unico è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposta di legge:

de Meo: Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo della Lega navale italiana (522).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il Presidente illustra favorevolmente la proposta di legge.

Il deputato Niccolai, pur esprimendo avviso favorevole alla proposta di legge, lamenta gli alti costi dei servizi che la Lega navale svolge, spesso più elevati di quelli offerti da club privati. Il deputato Mazzarrino osserva che gli alti costi dipendono dalla insufficienza dei pubblici finanziamenti e che essi, comunque, sono inferiori a quelli dei club privati.

Il deputato Nahoum raccomanda una più efficace democraticità dell'attività e degli organi della Lega ed esprime, in questo senso, avviso favorevole alla proposta di legge.

La Commissione, quindi, approva gli articoli della proposta di legge con la modifica all'articolo 3 suggerita dalla V Commissione bilancio.

La proposta di legge è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente MAGRÌ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Proposte di legge:

Bodrito ed altri: Nuove norme sul servizio di leva (1335);

Boldrini ed altri: Riduzione della ferma di leva per l'esercito, per l'aeronautica e per la marina (*Parere della IV e della V Commissione*) (663);

Maggioni ed altri: Estensione ai giovani coniu-
gati con prole ed arruolati nel servizio di leva, dei benefici, di cui all'articolo 91, capo IX, sezione I,

del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (154).

(*Seguito dell'esame e nomina di Comitato ristretto*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

Il relatore Mazzarrino riassume i termini della discussione svolta, chiarendo che la ferma di leva costituisce un diritto oltre che un dovere per il cittadino, il quale deve tecnicamente prepararsi alla difesa dello Stato. Tale preparazione costituisce il presupposto per la determinazione della durata e delle modalità dell'esercizio del servizio di leva.

Conclude, riproponendo la costituzione del Comitato ristretto.

Il Sottosegretario Lattanzio ringrazia la Commissione per la concretezza dei contributi offerti nella discussione. Si sofferma, quindi, richiamandosi a dati analitici, sul fabbisogno delle Forze armate sia per quanto riguarda l'impiego, sia per quanto riguarda l'addestramento, dichiarando che esso assomma a 301 mila unità in fase di impiego e a 95 mila unità in fase di addestramento. Deve, tuttavia, osservare che attualmente i militari in fase di impiego assommano a 236 mila, mentre quelli in fase di addestramento si riducono a 75 mila unità.

Tutto ciò è dovuto alla diminuzione delle nascite che si sono verificate dalla classe 1948 in poi ed ai diversi tipi di esonero, che portano circa il 50 per cento dei giovani ad evitare il servizio di leva.

Il problema si risolve in fase di riordinamento delle Forze armate, a cui contribuisce in maniera determinante il riordinamento della leva.

Si dichiara favorevole alla costituzione del Comitato ristretto.

La Commissione, quindi, approva la costituzione del Comitato ristretto, che risulta composto dai deputati: Mazzarrino, relatore, de Meo, Bodrito, Bandiera, Giomo, Belluscio, Nahoum, D'Alessio, Orlando Ruggero, Rauti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

ISTRUZIONE (VIII)**IN SEDE LEGISLATIVA**

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUI.* — Interviene il Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, Caiazza.

Proposta di legge:

Galloni e Gioia: Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti (Urgenza) (120).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione riprende la discussione della proposta di legge passando all'articolo 4.

A seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo modificativo del primo, del terzo, del quarto e del quinto comma, la Commissione approva l'articolo 4 nella seguente formulazione:

ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale comunque assunto presso gli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo che alla data del 1° ottobre 1973 abbia prestato un triennio di servizio, senza demerito, è inquadrato nei corrispondenti ruoli di cui alla annessa tabella.

Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente comma gli insegnanti di scuola elementare debbono essere muniti del diploma di specializzazione rilasciato da una scuola di metodo per sordomuti ai sensi dell'articolo 522 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297; gli assistenti debbono essere in possesso del titolo di cui all'articolo 16 lettera b) del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonché del titolo di assistente per sordomuti conseguito a norma dell'articolo 528 del sopracitato regio decreto.

Ai maestri d'arte, che assumono la qualifica di aiutante tecnico, e agli applicati di segreteria si applicano le norme sullo stato giuridico, rispettivamente, degli aiutanti tecnici e degli applicati di segreteria degli istituti e scuole speciali nonché il relativo trattamento economico previsto dall'annessa tabella.

Al personale con mansioni ausiliarie, ossia cuochi, bidelli e bidelli-custodi, aiutanti cuochi di cucina e di mensa, accudienti al convitto e guardarobiere si applicano le norme sullo stato giuridico, rispettivamente, dei cuochi, bidelli, degli aiutanti cuochi, degli accudienti al convitto e guardarobiere degli istituti di istruzione e delle scuole speciali, nonché il trattamento economico previsto dall'annessa tabella.

Al personale di cui al 3° e 4° comma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Accogliendo un emendamento suggerito dalla Commissione Bilancio, la Commissione approva l'articolo 5 nella seguente formulazione:

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 440 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 1401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1973 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente Gui rinvia alla prossima seduta la discussione sulla tabella allegata alla proposta di legge.

Proposta di legge:

Gui ed altri: Concessione di un contributo annuo all'Ente nazionale Francesco Petrarca di Padova (112).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore Miotti Carli Amalia illustra la proposta di legge, in precedenza assegnata in sede referente, auspicandone la rapida approvazione con le modifiche formulate dalla Commissione bilancio.

Accogliendo la modifica proposta dalla Commissione bilancio, la Commissione approva l'articolo 1 nella seguente formulazione:

ART. 1.

All'Ente nazionale Francesco Petrarca, con sede in Padova, è concesso un contributo di lire quindici milioni.

L'ente ha personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

La Commissione approva senza modifiche l'articolo 2.

Accogliendo una proposta di modifica della Commissione bilancio, la Commissione approva l'articolo 3 nella seguente formulazione:

ART. 3.

All'onere di quindici milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'anno 1973 mediante riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo n. 3523 dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Intervenendo per dichiarazione di voto, i deputati Raicich e Masullo preannunciano la propria astensione, mentre il deputato Biasini si dichiara favorevole alla proposta di legge.

La proposta di legge viene votata a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvata e con il titolo modificato.

Proposte di legge:

Mancini Vincenzo e Rosati: Concessione di un contributo straordinario al comitato promotore delle celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli (1070);

Lezzi e Achilli: Concessione di un contributo straordinario al comitato per le celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli (1398).

(Discussione e approvazione in un testo unificato).

Il relatore Rosati illustra favorevolmente il testo delle due proposte di legge già deliberato in via di massima dalla Commissione in sede referente nella seduta del 21 febbraio e sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole a condizione di una modifica formale all'articolo 2.

La Commissione approva senza modifiche gli articoli 1 e 3. Con l'accoglimento della modifica proposta dalla Commissione Bilancio, la Commissione approva l'articolo 2 nella seguente formulazione:

ART. 2.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario *una tantum* di lire 70 milioni a favore del Comitato di cui al precedente articolo.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione adotta per il testo unificato il titolo della proposta di legge n. 1070.

Il testo unificato delle due proposte di legge viene votato a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente GUI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Caiazza e Valitutti.

Disegno di legge:

Riordinamento dell'Istituto italiano di studi germanici in Roma (1543).

(Rinvio dell'esame).

Su proposta del Sottosegretario Caiazza la Commissione delibera di rinviare ad una prossima seduta l'esame del disegno di legge n. 1543.

Disegno di legge:

Lavori da farsi in economia o a trattativa privata per servizi del Ministero della pubblica istruzione nel settore delle antichità e belle arti (1544).

(Richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Su proposta del relatore Lindner la Commissione delibera all'unanimità e con il consenso del Governo di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 1544.

Il Presidente Gui si riserva di acquisire il consenso dei rappresentanti dei Gruppi assenti nella seduta odierna.

Disegno di legge:

Dichiarazione del carattere di monumentalità per la zona Punta Serauta della Marmolada nel comune di Rocca Pietore (Belluno) (1720).

(Richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Su proposta del relatore Santuz la Commissione delibera all'unanimità e con il consenso del Governo di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 1720.

Il Presidente Gui si riserva di acquisire il consenso dei rappresentanti dei Gruppi assenti nella seduta odierna.

Proposta di legge:

Cattaneo Petrini Giannina ed altri: Contributo al Centro internazionale di studi per la divulgazione della musica italiana con sede in Venezia (644).

(Rinvio dell'esame).

Il relatore Miotti Carli Amalia propone che la Commissione richieda il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 644, riservandosi di svolgere in tale sede la relazione.

Il deputato Raicich ritiene preferibile che la relazione venga svolta in sede referente onde valutare successivamente l'opportunità di un trasferimento in sede legislativa.

La Commissione accoglie la proposta del deputato Raicich e il Presidente Gui rinvia l'esame della proposta di legge alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

Seduta pomeridiana.

Comitato per la indagine conoscitiva sulla situazione delle istituzioni universitarie di Milano.

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 18,45. — *Presidenza del Presidente GUI.*

Il Comitato, proseguendo nelle audizioni, ascolta il professor Luigi De Nardis, preside della facoltà di lettere dell'Università statale di Milano il quale svolge una relazione sugli indirizzi di politica culturale e generale, sulle iniziative politiche, sulle innovazioni o sperimentazioni istituzionali e didattiche attuati da quella facoltà. Dopo aver giudicato dannosi gli effetti dell'azione attualmente svolta da taluni gruppi del Movimento studentesco e della « sinistra extra-parlamentare » riferisce sulla situazione delle strutture edilizie e didattiche della facoltà che riescono, mediante l'impegno di tutte le componenti del mondo universitario, a fronteggiare la domanda effettiva degli studenti.

Risponde ai numerosi quesiti e domande postigli dal Presidente Gui, dai deputati Canepa, Bucalossi, Rognoni e Lindner.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,35.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Righetti.

Proposta di legge:

Senatori Sammartino ed altri: Concessione di contributi per opere ospedaliere (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della I, della V, della VIII e della XIV Commissione) (1447).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Degan ricorda che nella seduta del 28 febbraio scorso la Commissione deliberò, al termine dell'esame preliminare della proposta di legge, di chiederne l'assegnazione in sede legislativa, che non è per altro intervenuta giacché la Commissione affari costituzionali, nella seduta del Comitato pareri del 27 marzo scorso, ha deliberato di rinviare l'espressione del parere per consentire alla Commissione di merito di rielaborare il provvedimento al fine di adeguarlo, nella sua globalità, alle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Il relatore Morini propone di apportare alla proposta le seguenti modifiche, che sostanzialmente recepiscono il parere espresso dalla Commissione sanità:

« *All'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma:*

Il finanziamento indicato nel presente comma è aggiuntivo rispetto ai normali stanziamenti autorizzati ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

« *All'articolo 2 dopo la parola: comprendere, inserire la parola: esclusivamente.*

« *Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

« Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto assegna con l'osservanza dei criteri di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 maggio 1971, n. 304, sulla base della popolazione residente accertata nel censimento del 1971, i fondi alle regioni.

Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano entro 90 giorni dalla comunicazione del decreto di cui al comma precedente approvano il programma di riparto dei fondi assegnati alle regioni e lo trasmettono al Ministero dei lavori pubblici.

Trascorso tale termine per le regioni che non abbiano approvato il programma di cui al comma precedente, il Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro della sanità con proprio decreto approva il programma di riparto.

Le regioni provvedono all'approvazione dei progetti e alla concessione definitiva dei contributi agli enti ospedalieri interessati " ».

« *Sopprimere l'articolo 5* ».

« *All'articolo 6, dopo le parole: 1° luglio 1971, inserire le parole: sono prorogati al 31 dicembre 1974 e* ».

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Righetti accetta gli emendamenti proposti dal relatore agli articoli 1, 2, 5 e 6.

È invece contrario al nuovo testo dell'articolo 3 perché ad avviso del Governo, i criteri di assegnazione dei fondi stabiliti dalla legge n. 304 del 1971 appaiono non rispondenti allo stato di avanzamento dei lavori in corso, mentre l'attribuzione alle regioni del potere di programmare l'utilizzazione dei fondi stessi viola il disposto della lettera *m*) dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Comunica inoltre che il Ministero del tesoro, al fine di reperire la copertura delle maggiori somme stanziata dal Parlamento in sede di conversione in legge del decreto-legge a favore delle zone della Sicilia orientale e della Calabria colpite dalle recenti alluvioni, chiede di ridurre lo stanziamento dell'articolo 1 a 10.750 milioni.

Il deputato Padula, stante il contrasto di posizioni emerse in ordine alla valutazione delle competenze regionali in materia, propone che si insista presso la Commissione affari costituzionali perché esprima preventivamente un proprio parere motivato sul testo trasmesso dal Senato; e che si chiedano chiarimenti al Tesoro sulla notevole riduzione di uno stanziamento che ha già avuto il parere favorevole dalla Commissione bilancio.

I deputati Busetto e Ascari Raccagni ritengono preferibile, per accelerare l'*iter* della proposta, affidare ad un Comitato ristretto la formulazione di un nuovo testo da sottoporre al parere della Commissione affari costituzionali, anche perché nella motivazione del rinvio del parere è implicita una valutazione di illegittimità costituzionale del testo trasmesso dal Senato.

Il deputato Padula insiste sulla sua proposta, che ritiene più ortodossa anche sul piano regolamentare.

I deputati Busetto e Ascari Raccagni aderiscono alla proposta del deputato Padula.

Il Presidente Degan si riserva di invitare la Commissione affari costituzionali ad esprimere un parere motivato sulla proposta nel testo trasmesso dal Senato, anche al fine di

poterne ottenere l'assegnazione in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 11. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Righetti.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania (*Parere della V Commissione*) (1892).

Il deputato Beccaria, riferendo alla Commissione, dopo aver ricordato l'entità dei danni provocati dal sisma e aver illustrato analiticamente i singoli articoli del decreto-legge attinenti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, propone di esprimere parere favorevole al disegno di legge, con l'auspicio che si pervenga quanto prima alla emanazione di una legislazione organica in materia, di applicazione automatica ed immediata ogni volta che si verificano eventi calamitari, nonché con la seguente proposta di modifica:

« *All'articolo 4 del decreto-legge aggiungere il seguente comma:*

I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dalla lettera *c*) dell'articolo 2 entro i termini indicati nel primo comma del presente articolo. L'apposita perizia di spesa è approvata dai competenti uffici del Genio Civile ».

Il deputato Ferretti, dopo aver lamentato che in occasione delle purtroppo frequenti calamità naturali che colpiscono il nostro paese si adottino provvedimenti tra loro diversi non ostante l'identità dei fini da perseguire, propone che il limite del contributo a fondo perduto per la ricostruzione o riparazione di fabbricati di proprietà privata venga elevato almeno a 7 milioni; che il termine per la presentazione delle domande sia prorogato al 31

ottobre del corrente anno; che lo stanziamento a suo avviso irrisorio, dell'articolo 6 sia elevato ad almeno 70.000 milioni; che vengano elevati gli stanziamenti, anch'essi a suo avviso del tutto inadeguati, previsti dagli articoli 7 e 14; che si semplifichi la procedura prevista dall'articolo 13 per i comuni in cui la ricostruzione è contenuta in limiti ristretti; che all'articolo 15 si fissi un limite massimo ai mutui agevolati, riducendone contemporaneamente il tasso a carico del privato, sopprimendo l'ultimo comma che fa divieto di ottenere il mutuo a chi abbia ricevuto il contributo a fondo perduto; che si rivedano infine gli articoli relativi all'intervento della GESCAL, evidentemente in contrasto con i principi della legge sulla casa e dei relativi decreti delegati.

Il deputato Calvetti, dopo aver rilevato che la congruità degli stanziamenti deve essere valutata anche in relazione al carattere di emergenza degli interventi previsti dal decreto-legge (ciò vale soprattutto per l'edilizia scolastica e per il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, problemi di enorme portata per tutto il paese che dovranno essere affrontati quanto prima in modo globale mediante la predisposizione di strumenti legislativi organici), dichiara di condividere le perplessità espresse in ordine all'intervento della GESCAL nonché l'esigenza che i mutui agevolati per la ricostruzione dei fabbricati distrutti siano integrativi del contributo a fondo perduto.

Il deputato Cabras rileva che è inammissibile derogare, con il pretesto degli interventi straordinari, a principi fondamentali dell'ordinamento. Gli articoli del decreto-legge dal 19 al 22 contrastano in modo patente con il principio dell'unificazione finanziaria e operativa di tutti gli interventi pubblici nel settore dell'edilizia economica e popolare, sancito dalla legge sulla casa e attuato dai relativi decreti delegati, facendo rivivere la GESCAL dalle sue ceneri. Su questa parte del decreto, pertanto, il parere della Commissione non potrà non essere radicalmente contrario.

Il deputato Ciuffini, dopo essersi dichiarato d'accordo con i rilievi e le perplessità manifestate dagli oratori che lo hanno preceduto, in particolare per quanto attiene alla sorte della GESCAL e alla necessità di una legislazione organica e uniforme in materia di calamità naturali, rileva la necessità di distinguere fra interventi nei centri abitati in genere e interventi nei centri storici in particolare, ove è difficile segnare una netta demarcazione tra riparazione e risanamento. Esprime inoltre le proprie riserve sulla validità dei piani di

ricostruzione cui fa riferimento l'articolo 16 del decreto-legge.

Il Presidente Degan rinvia il seguito dell'esame a domani.

Proposte di legge:

Gargano: Proroga dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, che regola i contributi del Ministero dei lavori pubblici per le opere pubbliche la cui competenza sia stata trasferita alle regioni a statuto ordinario (1245);

Cervone ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici (1261);

Gasco ed altri: Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni di funzioni statali in materia di lavori pubblici (1320);

Tani ed altri: Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente l'immediato trasferimento delle Regioni dei residui passivi del Ministero dei lavori pubblici (1492);

(Parere alla I Commissione).

Il relatore Botta precisa che scopo delle proposte in esame è quello di consentire la tempestiva realizzazione di opere pubbliche, di cui è già completata o in fase avanzata la progettazione e la cui competenza è stata trasferita alle regioni, modificando il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 nel senso di attribuire direttamente e immediatamente alle regioni le somme mantenute nel conto dei residui a termini del secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 che alla data del 31 dicembre 1972 risultino ancora non impegnate ovvero di prorogare il suddetto termine e quindi la connessa competenza statutale a definire i provvedimenti che trovino il loro finanziamento in quelle somme.

La prima soluzione è senz'altro, a suo avviso, la più corretta sul piano costituzionale. Propone pertanto di esprimere parere favorevole alle proposte Gasco e Tani, essenzialmente al fine di consentire il completamento del relativo *iter* procedurale a tutti i progetti di opere regolarmente presentati e per i quali non è per altro potuto intervenire nei termini formale impegno di spesa, segnalando nel contempo l'esigenza che, ai sensi del secondo

comma dell'articolo 12 dello stesso decreto presidenziale, anche i viceprovveditori alle opere pubbliche siano comandati presso le regioni nonché l'urgente necessità, ai fini di una razionale applicazione della legge n. 184 del 1953, di eliminare ogni discriminazione tra viabilità comunale interna ed esterna ai centri abitati.

Il deputato Tani, dopo aver dato atto alla Presidenza della sollecitudine con cui ha provveduto ad iscriverne all'ordine del giorno della Commissione le proposte in esame, sottolinea che scopo della sua proposta e di quella, analoga, dell'onorevole Gasco è quello di sbloccare l'utilizzazione di una parte dei residui passivi esistenti nel settore dei lavori pubblici e di garantire una certa continuità negli interventi pubblici anche dopo il trasferimento alle regioni dei poteri ad esse spettanti. Unica differenza tra i due progetti è che l'originaria destinazione delle somme non è, nella sua proposta, un parametro assolutamente vincolante per l'utilizzazione delle stesse da parte delle regioni. In conclusione, è favorevole alla proposta del relatore, purché si chiarisca che il trasferimento deve riguardare anche gli stanziamenti in annualità e si sottolinei l'esigenza di fronteggiare in qualche modo le aspettative venutesi a creare in seguito a promesse di impegni che poi non è stato possibile mantenere.

Il deputato Gasco concorda con le considerazioni dell'onorevole Tani, ritenendo per altro che il mantenimento in vigore dell'originaria destinazione consentirebbe di evitare inutili sprechi di attività.

Il deputato Calvetti è favorevole alle proposte Gasco e Tani, di cui sottolinea l'urgenza, ritenendo in particolare che sia opportuno riservare alla regione la facoltà di apprezzare l'effettiva realizzabilità dell'opera. Concorda circa i rilievi sul comando alle regioni dei viceprovveditori alle opere pubbliche, mentre è d'avviso che il problema sollevato relativo alla viabilità comunale possa e debba essere risolto in sede regionale, come ad esempio ha già fatto la regione Lombardia.

Il relatore Botta ritiene che il problema debba essere approfondito sulla base di una chiara distinzione tra somme accreditate, somme impegnate e semplici promesse di contributi, alle quali non sia seguita nei termini la prescritta documentazione a corredo del progetto.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Righetti, si dichiara in linea di massima d'accordo con il relatore e propone di rinviare a domani l'espressione del parere.

Il Presidente Degan rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

TRASPORTI (X)

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente CAPELLA*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile Durand de la Penne.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUI PROBLEMI DELLA MARINA MERCANTILE.

La Commissione prosegue la discussione.

Il deputato Alessandrini sottolinea la chiarezza della relazione governativa che ha il merito precipuo di aver evidenziato la dimensione mondiale dei problemi della marineria italiana: in questa direzione è necessario potenziare il Ministero della marina mercantile accentrando in esso tutte le competenze esistenti sui trasporti marittimi. In tema di ristrutturazione della flotta di p.i.n., rappresentati i motivi economici alla base di essa, ritiene eccessiva la completa soppressione dei trasporti passeggeri oceanici apparendo più opportuna una variazione armonizzata di tutti i tipi di offerta di trasporti marittimi nel quadro anche di un coordinamento tra armamento pubblico e privato.

Conclude sottolineando la necessità di potenziare tutto il settore cantieristico, sia attraverso il contributo finanziario dello Stato, sia attraverso una ristrutturazione interna che ne aumenti la capacità competitiva nei riguardi della concorrenza straniera, nonché il settore della pesca che richiede massicci investimenti e opportune intese con gli Stati con coste altamente pescose.

Il deputato Baghino, sottolineata la preponderante rilevanza dei traffici marittimi nell'economia dei trasporti, evidenzia il ritardo con cui il Governo porta avanti la soluzione dei problemi portuali soprattutto di quello gestionale; bisogna, poi, addivenire ad una nuova classificazione, da aggiornare alla reale situazione attuale, rilevante anche per gli interventi strutturali da realizzare. È necessario, inoltre, determinare un coordinamento e una armonizzazione delle attività dei vari porti al fine di una organica politica marittima del settore: ciò vale anche per il settore dei porti turistici la cui istituzione e ubi-

cazione deve essere valutata e deliberata sulla base di un piano generale.

Per quanto riguarda il settore della cantieristica, evidenziate le cause dell'attuale crisi nonché i motivi dell'espansione giapponese, fra i quali sono da annoverare la puntualità nelle consegne, i costi e i prezzi competitivi, ritiene fondamentale ammodernare e rinnovare le strutture dei vari cantieri per cui auspica un sollecito dibattito sui provvedimenti presentati o preannunciati dal Governo. In materia di ristrutturazione delle linee di p.i.n. rileva che i tempi di attuazione, così come previsti nel provvedimento governativo, per la soppressione delle linee passeggeri comportano gravi squilibri dal lato occupazionale in contrasto con gli intendimenti espressi a suo tempo dal CIPE; inoltre, alcune linee oceaniche, quali quelle colleganti il sud America, sono quasi sempre al completo per cui è necessario valutare ponderatamente la progettata abolizione per determinarne l'esatta portata; è, poi, urgente potenziare subito il collegamento con le isole, soprattutto quello con la Sardegna.

Evidenzia, poi, il carattere depresso del settore della pesca, ancora articolato su strutture artigianali, per sottolineare la necessità di nuove norme in materia di assistenza, arruolamento e cassa marittima e conclude auspicando un rapido e concreto contributo della Commissione per risolvere i complessi problemi della marina mercantile per la cui soluzione intravede delle divergenze tra enunciazioni governative e i conseguenti comportamenti.

Il deputato Bogi conviene sulla necessità di eliminare i crescenti disavanzi della flotta di p.i.n. attraverso un'adeguata ristrutturazione. È necessario approfittare dell'occasione per realizzare un nuovo tipo di presenza pubblica al fine di instaurare nel settore delle accettabili condizioni economiche e politiche. A monte dell'attuale crisi si intravedono errori di investimento ma anche errori di conduzione della gestione dovuti a un crescente meccanismo di burocratizzazione e di deresponsabilizzazione delle strutture direttive dei vari enti di gestione che hanno conseguentemente perduto in competitività. Ciò ha determinato ampi disavanzi e, correlativamente, l'approntamento di ampi fondi statali di ripiano che hanno in parte reso rigido il bilancio del dicastero della marina mercantile. Condivide il fine della riduzione del traffico passeggeri, ma manifesta perplessità per la mancanza di precisi criteri per valutare i relativi tempi di attuazione al fine di accertare se esiste una

contestualità tra riduzione del traffico passeggeri e potenziamento degli altri settori. Tale mancata chiara indicazione dei criteri impedisce all'armamento privato di coordinare la propria condotta con l'armamento pubblico e provoca, altresì, delicate tensioni sociali. È comunque preliminarmente necessario conoscere compiutamente le caratteristiche di gestione delle linee di p.i.n. per poi risolvere adeguatamente i vari problemi quali i tempi di attuazione della ristrutturazione e la capacità di assorbimento nel traffico merci del personale prima impiegato nel traffico passeggeri.

Si sofferma, quindi, sulla problematica del sistema portuale la cui crisi appare sostanzialmente come una sua incapacità a favorire o mantenere lo sviluppo economico: ciò è dovuto all'assoluta assenza di una programmazione nazionale per cui le settoriali iniziative finora intraprese sono state concentrate in porti con già elevato volume di traffico con conseguente intasamento e strozzatura delle loro attività; è necessario, quindi, intervenire urgentemente riducendo, peraltro, il tempo di spesa dello stanziamento governativo di 160 miliardi rispetto ai 5 esercizi finanziari previsti e accelerando, altresì, le procedure di spesa attraverso, tra l'altro, la eliminazione della frammentarizzazione delle competenze e la realizzazione di una autonomia di gestioni dei fondi predisposti. I fondi, poi, devono essere destinati con determinate scale di priorità aventi lo scopo di far sopravvivere e di potenziare il sistema portuale.

Conclude, quindi, auspicando la necessità di un reale meccanismo programmatico del quale il Ministero della marina mercantile deve essere il momento essenziale purché sia in grado di acquisire tutti i dati necessari per tale funzione.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Angrisani.

Disegno di legge:

Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboscimento (Approvato dal Senato) (Parere della I, della III, della IV, della V e della XII Commissione) (1788).

(Esame).

Il Presidente ricordato che nella seduta del 28 marzo 1973 non si manifestò accordo sulla proposta di richiedere il trasferimento in sede legislativa invita il relatore ad illustrare il provvedimento.

Il relatore Prearo rileva che il disegno di legge — che è tra quelli che avevano compiuto gran parte dell'*iter* nella precedente legislatura — ha lo scopo di presentare una disciplina organica della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboscimento adeguandosi alle disposizioni comunitarie ed in particolare alla direttiva n. 404/66. In proposito osserva che, se il disegno di legge non verrà approvato sollecitamente, l'Italia sarà dichiarata inadempiente dalla Corte di giustizia delle Comunità europee che dovrà tra breve pronunciarsi su un ricorso presentato contro il nostro paese che non ha ancora proceduto all'attuazione delle norme comunitarie. Il notevole incremento degli scambi di sementi e piante da rimboscimento ha imposto la necessità di un miglioramento qualitativo della produzione e dei conseguenti controlli. In relazione ai rilievi mossi dal gruppo comunista sul problema delle competenze regionali, fa osservare che l'articolo 4 del decreto di trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni riserva la materia in esame alla competenza dello Stato.

I deputati Bardelli, Giannini e Strazzi intervenendo nella discussione generale a nome dei rispettivi gruppi, dichiarano di non poter accettare la formulazione attuale dell'articolo 2 che andrebbe invece modificato affidando il rilascio della licenza non alla camera di commercio, ma all'amministrazione regionale, che dovrebbe nominare anche la commissione consultiva prevista in detto articolo. Una modifica in tal senso del testo, avrebbe consentito ai gruppi comunista e socialista di dare il loro assenso al trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Tassi, pur ritenendo in parte fondati sul piano giuridico alcuni rilievi mossi dall'opposizione di sinistra, sottolinea la necessità di approvare sollecitamente il provvedimento, tenendo anche presente che l'applicazione della normativa comunitaria non

può non spettare allo Stato. Chiede che nel capo VII relativo alle sanzioni penali si sostituisca la multa che è comminata per i delitti, con l'ammenda che si riferisce ad una semplice contravvenzione.

Il relatore ed il Sottosegretario Angrisani, nella replica, respingono i rilievi formulati dai gruppi comunista e socialista, rilevando che il disegno di legge prevede la partecipazione delle regioni nei limiti delle competenze statali, preminenti in questa materia.

Si passa quindi all'esame degli articoli. È approvato senza modifiche l'articolo 1.

Il deputato Bardelli svolge un emendamento sostitutivo dei primi cinque commi dell'articolo 2, tendente ad affidare la concessione delle licenze all'ispettorato agricolo provinciale e a modificare la composizione della commissione consultiva accentuando la presenza regionale.

Il deputato Tassi presenta un subemendamento modificativo delle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'emendamento Bardelli di cui chiede la votazione per parti separate.

La Commissione respinto il subemendamento Tassi e l'emendamento Bardelli, sui quali si dichiarano contrari relatore e Governo, approva senza modifiche l'articolo 2.

Sono anche approvati senza modifiche gli articoli da 3 a 15.

Il deputato Giannini svolge un suo emendamento sostitutivo della lettera *f*) dell'articolo 16, tendente ad accrescere il numero degli esperti al fine di consentire una migliore rappresentanza delle regioni settentrionali, centrali e meridionali.

Respinto questo emendamento, al quale si dichiarano contrari il relatore ed il Governo, la Commissione approva senza modifiche gli articoli da 16 a 26.

Il deputato Tassi svolge un emendamento tendente a sostituire all'articolo 27, primo comma, la parola « multa » con la parola « contravvenzione ».

L'emendamento Tassi, al quale si dichiarano contrari il relatore ed il Governo solo per i manifestati motivi di urgenza di approvazione del provvedimento, è respinto. Sono quindi approvati senza modifiche gli articoli da 27 a 32, nonché gli allegati *A*, *B* e *C*.

La Commissione, a maggioranza — con il voto contrario del gruppo comunista — dà mandato al relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente TRUZZI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Angrisani.

Proposta di legge:

Salvi: Aumento del contributo statale in favore dell'Istituto di diritto agrario internazionale (*Parere della V e della VIII Commissione*) (1041).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Zurlo, dopo avere ricordato l'importante funzione di studio e ricerca svolta, anche attraverso numerose pubblicazioni, dall'Istituto di diritto agrario internazionale, sorto dalla trasformazione dell'Osservatorio italiano di diritto agrario, invita la Commissione ad approvare la proposta di legge, tendente ad aumentare il contributo da 15 a 30 milioni, in un nuovo testo conforme al quanto proposto dalla Commissione bilancio.

La V Commissione ha infatti suggerito di provvedere alla maggiore spesa di 15 milioni, invece che con gli stanziamenti del capitolo 1253 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il deputato Mirate, intervenendo nella discussione generale, annuncia il voto favorevole del suo gruppo, ma manifesta profonde perplessità circa il metodo seguito sinora in Italia con finanziamenti frammentari ed episodici, senza alcuna organicità, dell'attività di ricerca scientifica.

Dopo gli interventi dei deputati Bottari, favorevole alla proposta di legge, e Valensise anch'egli favorevole (pur esprimendo la raccomandazione che l'Istituto di Firenze si consacri in special modo allo studio della politica agricola comunitaria) replicano il relatore ed il Governo, invitando la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo proposto dal relatore in conformità al parere della V Commissione.

La Commissione approva quindi i due articoli del nuovo testo della proposta di legge. Il provvedimento nel suo complesso è posto successivamente in votazione, a scrutinio segreto, ed è approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

INDUSTRIA (XII)**IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Vicepresidente BIAGIONI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Tiberi.

Disegno di legge:

Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione (1150).

(*Esame e rinvio*).

Il relatore Patriarca, dopo aver tracciato il ruolo dell'assicurazione nell'economia moderna e sottolineato la sempre più importante funzione che in questo quadro assume l'agente di assicurazione, rileva la necessità di creare uno strumento che consenta alla categoria di mantenere e migliorare il livello di qualificazione in rapporto ai requisiti di tecnicismo e di specializzazione necessari. Delinea quindi brevemente la storia della rivendicazione di un albo nazionale da parte degli operatori assicurativi dal 1939 alla proposta di legge socialista della passata legislatura, alle varie agitazioni di categoria fino al disegno di legge oggi in discussione. L'istituzione dell'albo è, a suo avviso, necessaria oltre che alla garanzia della qualificazione professionale, anche alla tutela degli interessi dei destinatari dei servizi assicurativi in quanto introduce un elemento di certezza contro il possibile dilagare di frodi. Del resto la stessa Commissione CEE, trattando il tema della libertà di stabilimento degli agenti di assicurazione, ha rilevato la necessità di una tale regolamentazione. Si sofferma quindi ad esaminare analiticamente l'articolato del provvedimento mettendo in speciale rilievo le norme che prevedono le due sezioni dell'albo da istituire e il suo aggiornamento periodico e quelle che stabiliscono i casi di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente assicurativo e le sanzioni disciplinari e per l'esercizio abusivo. Dopo aver sottolineato l'urgenza del provvedimento anche in rapporto all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, conclude riservandosi di proporre che la Commissione richieda eventualmente per il provvedimento la sede legislativa.

Il deputato Servadei, riallacciandosi alla proposta socialista presentata nella precedente legislatura, si dice d'accordo sull'istituzione dell'albo degli assicuratori. Sottolinea in particolare l'opportunità della norma sull'incom-

patibilità con l'esercizio di tale attività per le persone e gli enti che esercitino funzioni pubbliche; e a tal proposito, ricordando i gravi scandali del passato come quello della « Mediterranea », auspica una più penetrante vigilanza ministeriale e un potenziamento della competente Direzione generale. Quanto alla composizione dell'albo, ritiene che nel provvedimento debbano trovare una più precisa definizione i titolari di agenzia, i collaboratori e i subagenti al fine di garantire nel maggior grado possibile gli interessi degli assicurandi. Afferma comunque che il provvedimento, sebbene risenta delle pressioni contrastanti di diverse categorie di agenti, costituisce un passo avanti: la sua parte è aperta ad ogni collaborazione e, in questo senso, è favorevole ad un'eventuale richiesta di sede legislativa.

Il deputato D'Angelo, preannunciando un più organico intervento della sua parte politica nella prossima seduta, ritiene che sia importante chiarire pregiudizialmente se la dizione « agente di assicurazione » si riferisce al titolare di agenzia o a tutti gli operatori nel settore.

Il deputato Matteini ritiene che l'incompatibilità con l'attività di agente di assicurazione vada estesa anche ai parlamentari e a taluni determinati amministratori eletti.

Dopo brevi precisazioni del relatore Patriarca, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Disegno di legge:

Modifiche all'articolo 5 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (1740).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Medi, dopo aver richiamato la legge 21 luglio 1967, n. 613, che disciplina l'attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, accenna ai procedimenti di introspezione gravimetrico e sismico per dimostrare i progressi tecnologici recentemente acquisiti che consentono oggi la prospezione di tutta la vasta porzione di piattaforma continentale italiana ricadente all'esterno della linea isobatica di 200 metri stabilita con la suddetta legge. Di qui la necessità oggettiva della modifica proposta con il provvedimento all'esame. Riservandosi di approfondire ulteriormente l'argomento, dichiara di volersi limitare a proporre

alla Commissione di richiedere alla Presidenza della Camera il passaggio del disegno di legge in sede legislativa.

I deputati Servadei e D'Angelo si dicono d'accordo con la proposta del relatore, riservandosi di esaminare più particolarmente il disegno di legge in sede legislativa. Chiedono però che siano forniti alla Commissione dati più specifici sui risultati dell'attività dell'ENI in ordine sia all'esclusiva ad esso affidata in questo settore sia al suo obbligo di mettere a disposizione degli altri operatori i risultati della prospezione.

La Commissione delibera quindi all'unanimità, con l'assenso del Sottosegretario Tiberi, di richiedere alla Presidenza della Camera che il provvedimento in esame sia deferito alla propria competenza legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Del Nero.

Disegno di legge:

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei Ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (*Parere della II e della V Commissione*) (778).

(Esame).

La Commissione esamina il provvedimento, già ad essa trasferito in sede legislativa e per il quale il prescritto numero di componenti della Commissione ha chiesto la rimessione in Assemblea.

Il deputato Noberasco tiene a far constatare come già nella seduta del 29 marzo 1973 avesse dichiarato che il suo gruppo era disponibile a portare a termine in sede legislativa il disegno di legge nella stessa seduta del 15 marzo del 1973. Per ragioni non dipendenti dalla volontà del gruppo comunista ciò non è stato possibile, e solo dopo quindici giorni è stato ripreso l'esame del provvedimento. Nel frattempo, altri gruppi avevano fatto sapere che non ritenevano idonea la sede legislativa

per la discussione di provvedimenti analoghi. Ecco perché il suo gruppo, che già, data l'importanza del provvedimento, aveva avuto qualche dubbio sulla discussione in sede legislativa, ha chiesto che il disegno di legge n. 778 fosse esaminato e votato in Assemblea, al pari di altri provvedimenti su cui diversi gruppi hanno mostrato di preferire l'esame in tale sede. In ogni caso, nella seduta odierna, gli sembra opportuno rinviare l'esame in sede referente per valutare se esistano ancora possibilità che, con il consenso dei gruppi i quali ancora non si sono espressi sugli altri provvedimenti e che sono stati all'uopo sollecitati dal Presidente della Commissione, si possa riprendere in sede legislativa l'esame di tutto il complesso dei provvedimenti.

Il Presidente Zanibelli ritiene che la proposta del deputato Noberasco sia intesa ad accelerare l'iter del provvedimento, e su tale obiettivo concorda pienamente. Crede, per altro, che già oggi, senza perdere ulteriore tempo, si possa esaminare in sede referente il provvedimento: ove i gruppi, sollecitati come il deputato Noberasco stesso ha ricordato, risponderanno affermativamente alla richiesta di assegnazione in sede legislativa avanzata per altri provvedimenti all'esame della Commissione, potrà essere ritirata la richiesta di rimessione in Assemblea del disegno di legge n. 778; altrimenti, si sarà comunque guadagnato del tempo.

Il relatore Maurizio Monti osserva che quattro mesi or sono la Commissione aveva all'ordine del giorno, in sede referente, sia il disegno di legge relativo alla previdenza del clero sia quello relativo alla previdenza dei dirigenti di aziende industriali. Si decise di chiedere l'assegnazione in sede legislativa per il primo, data la sua maggiore urgenza. Ebbene, mentre il provvedimento sui dirigenti, esaminato in sede referente e poi votato dall'Assemblea, è già diventato legge, l'altro ancora è all'esame della Commissione in sede referente. Si augura, pertanto, che finalmente possa vararsi anche quest'ultimo disegno di

legge, tanto atteso, come già ha avuto modo di sottolineare nella sua relazione.

Il sottosegretario Del Nero si richiama alle considerazioni già espresse in precedenti sedute e sollecita l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione passa, successivamente, all'esame degli articoli, nel testo predisposto dal Comitato ristretto e su cui era già stata chiesta ed ottenuta l'assegnazione in sede legislativa, che approva dopo aver respinto un emendamento Noberasco all'articolo 20, inteso ad agganciare la perequazione automatica delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni nel settore industriale.

La Commissione, quindi, dà mandato al relatore di stendere relazione favorevole per l'Assemblea. Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973; ORE 20,45. — *Presidenza del Presidente CARRARO.*

Il senatore Zuccalà riferisce sullo stato dell'istruttoria nel settore dell'indagine relativa al contrabbando dei tabacchi e degli stupefacenti ed ai rapporti fra mafia e gangsterismo americano.

Successivamente il senatore Bertola riferisce sullo stato dell'istruttoria nel settore dell'indagine relativa ai rapporti fra mafia e pubblici poteri.

La Commissione stabilisce, infine, di convocare la seduta già indetta per giovedì 5 aprile e di tornare a riunirsi la prossima settimana, mercoledì 11 aprile alle ore 20.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,45.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 5 aprile, ore 11.

Esame della Relazione della Commissione di studio per la riforma dei servizi radiotelevisivi trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Industria) e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 5 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Brevettabilità dei processi per la produzione dei medicinali (869);

SIGNORILE e FERRI MARIO: Brevettabilità dei farmaci (1324);

— (Parere della IV e della V Commissione);

— Relatori: Mammi per la XII Commissione; Foschi per la XIV Commissione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 5 aprile, ore 9,30.

Indagine conoscitiva sulla situazione e le prospettive dello sport in Italia.

AUDIZIONE DEL PROFESSOR LUIGI BARLETTA, PROVVEDITORE AGLI STUDI DI NAPOLI, DEL PROFESSOR ANTONIO CAPPETTI E DEL MAESTRO GIOVANNI GHIANI.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 5 aprile, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Urgenza*) (864);

— Relatore: Dell'Andro — (Parere della I e della V Commissione).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione —
Partecipazioni statali)

Giovedì 5 aprile, ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Norme per il finanziamento dell'attività agricola (1182);

BONOMI ed altri: Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da destinare per l'esercizio 1972 alle regioni per l'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura (264);

ESPOSTO ed altri: Contributo speciale pluriennale alle regioni per investimenti pubblici in agricoltura;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: Finanziamento alle regioni per interventi pubblici in agricoltura (419);

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (1022);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: Finanziamento degli interventi pubblici in agricoltura (1023);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA: Finanziamenti alle regioni per interventi e investimenti in agricoltura (1103);

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: Finanziamento alle regioni per interventi in agricoltura (1108);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Finanziamento alle regioni per interventi pubblici in agricoltura (1149);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: Finanziamento degli interventi pubblici in agricoltura (1246);

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: Finanziamento delle regioni in materia di agricoltura (1312);

— Relatore: Tarabini — (*Parere della I, della VI e della XI Commissione*).

Esame dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania (1892) — Relatore: La Malfa Giorgio — (*Parere della I, della II, della VI, della VIII, della IX, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione*).

Variations al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1972 (*Approvato dal Senato*) (1900) — Relatore: Cattanei — (*Parere della II, della III, della IV, della VI, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulle proposte di legge:

BOLDRINI ed altri: Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (973);

Senatori LEPRE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1421);

— (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Tarabini.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

CECCHERINI e CARIGLIA: Riapertura dei termini della legge a favore dei perseguitati politici o razziali ed i loro familiari superstiti (950);

BOLDRINI ed altri: Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici e razziali (420);

— (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Tarabini.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)

Giovedì 5 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e della proposta di legge:

Norme per la riforma della scuola secondaria superiore (1975);

RAICICH ed altri: Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (260);

— Relatore: Spitella — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*).

Esame dei disegni di legge:

Concessione all'ente autonomo « La Triennale di Milano » di un contributo straordinario dello Stato (1604) — Relatore: Meucci — (*Parere della II e della V Commissione*);

Concessione di un contributo annuo a favore della scuola speciale per storici dell'arte medioevale e moderna e per conservatori di opere d'arte, istituita presso l'università degli studi di Pisa con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 167 (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1325) — Relatore: Bardotti — (*Parere della V Commissione*).

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Estensione a docenti di ruolo o in servizio continuativo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria pareggiati, convenzionati e legalmente riconosciuti, delle norme di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonché l'ammissione ai corsi ordinari degli aspiranti in possesso di titolo valido ai sensi di legge vigenti sino all'entrata

in vigore della stessa legge n. 1074 (1648) — Relatore: Buzzi — (*Parere della V Commissione*);

GIORDANO: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nel ruolo del personale insegnante e non insegnante (477);

BUZZI ed altri: Ammissione degli insegnanti delle scuole non statali pareggiate e legalmente riconosciute al corso speciale di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 (491);

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per la immissione nel ruolo del personale insegnante e non insegnante (680);

MENICACCI: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (756);

— Relatore: Buzzi.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CRISTOFORI ed altri: Nuove norme sugli incarichi nelle scuole secondarie degli insegnanti elementari laureati (70) — Relatore: Buzzi;

GIORDANO ed altri: Nuove norme sugli incarichi nelle scuole secondarie degli insegnanti, elementari laureati (965) — Relatore: Buzzi;

RAICICH ed altri: Norme relative all'insegnamento della musica nella scuola pubblica, all'ordinamento dei conservatori ed alla istituzione di corsi universitari di musica e di musicologia (634) — Relatore: Bertè — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

GIORDANO ed altri: Obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione tecnica e dell'educazione musicale nella scuola media (1303) — Relatore: Bertè — (*Parere della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

BIASINI ed altri: Nuovo ordinamento dell'istituto di patologia del libro (745) — Relatore: Mariotti — (*Parere della I e della V Commissione*);

CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: Contributo al Centro internazionale di studi per la divulgazione della musica italiana con sede in Venezia (644) — Relatore: Miotti Carli Amalia — (*Parere della V Commissione*);

BERTÈ: Modificazioni alle leggi 30 dicembre 1967, n. 1477, 13 luglio 1954, n. 439, 2 agosto 1957, n. 699, concernenti i corpi consultivi e le commissioni elettive del Ministero della pubblica istruzione (805) — Relatore: Bardotti — (*Parere della I Commissione*);

BUZZI ed altri: Istituzione del servizio nazionale di orientamento (490) — Relatore: Bellisario — (*Parere della I e della V Commissione*);

GRILLI ed altri: Istituzione di una graduatoria nazionale permanente relativa ai concorsi per la nomina di ispettori scolastici e modificazione degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1967, n. 1342 (871) — Relatore: Rosati;

GIOMO ed altri: Riconoscimento del servizio preruolo prestato nelle scuole legalmente riconosciute, agli effetti del conseguimento dei benefici di cui al decreto-legge 19 luglio 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576 (386) — Relatore: Lindner — (*Parere della V Commissione*).

BIASINI ed altri: « Riconoscimento del servizio prestato dagli insegnanti reimpiegati nelle segreterie ai fini della sistemazione in ruolo » (1510) — Relatore: Rosati — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

GALLONI e GIOIA: Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti (*Urgenza*) (120) — Relatore: Salvatori — (*Parere della I e della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici)

Giovedì 5 aprile, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a fa-

vore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania (1892) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Beccaria.

Parere sulle proposte di legge:

GARGANO: Proroga dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, che regola i contributi del Ministero dei lavori pubblici per le opere pubbliche la cui competenza sia stata trasferita alle regioni a statuto ordinario (1245);

CERVONE ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici (1261);

GASCO ed altri: Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni di funzioni statali in materia di lavori pubblici (1320);

TANI ed altri: Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente l'immediato trasferimento alle Regioni dei residui passivi del Ministero dei lavori pubblici (1492);

— (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Botta.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 5 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1531) — Relatore: Poli — (*Parere della I, della V, della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1314) — Relatore: Russo Ferdinando — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*).

Esame del disegno e della proposta di legge:

Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1416);

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Sistemazione definitiva del personale di ruolo appartenente alle tabelle VI e XII della carriera esecutiva dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, addetto a tempo indeterminato ai servizi amministrativi (794);

— Relatore: Russo Ferdinando — (*Parere della I e della V Commissione*).

Esame dei disegni di legge:

Riordinamento degli uffici dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e riforma delle strutture e dell'ordinamento dei servizi di telecomunicazioni gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1313) — Relatore: Russo Ferdinando — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

Autorizzazione all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali (764) — Relatore: Piccinelli — (*Parere della V, della VI e della IX Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulle proposte di legge:

IANNIELLO ed altri: Norme a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assimilabili agli ex combattenti (172);

BAGHNO ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale delle ferrovie dello Stato ex militarizzato o mobilitato (716);

VAGHI ed altri: Riconoscimenti combattentistici in favore dei ferrovieri in servizio durante la guerra 1940-45 (937);

— Relatore: Becciu — (*Parere della VII Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 5 aprile, ore 9.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Giovedì 5 aprile, ore 11.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

RELAZIONI PRESENTATE

XII Commissione permanente (Industria):

Aumento del contributo statale all'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », in Firenze (760);

— Relatore: Biagioni.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.